



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 209.21.3

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.198.1

Allegati: 5

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8106]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8106]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8106] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) - Progetto dell'Impianto agro-fotovoltaico "PORTO TORRES 1" da 59.276,55 kWp (40.000 Kw in immissione) e relative opere connesse ed infrastrutturali indispensabili – PROGETTO DEFINITIVO.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: HWF S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001,

l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista

dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.*

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”.*

VISTA la Circolare n. 9 del 28/03/2024 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dell'Istituto Centrale per l'Archeologia, recante *“Geoportale Nazionale per l'Archeologia: conferimento dei dati delle indagini archeologiche ai fini della pubblicazione nel GNA e interoperabilità fra sistemi ministeriali”.*

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *“Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”.*

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **HWF S.r.l.**, con nota del 26/01/2022, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto dell'Impianto agro-fotovoltaico “PORTO TORRES 1” da 59.276,55 kWp (40.000 Kw in immissione) e relative opere connesse ed infrastrutturali indispensabili – Progetto Definitivo**, nei comuni di Porto Torres e Sassari, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico, denominato **“PORTO TORRES 1”** e di potenza pari a 59,28 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, in un'area a vocazione agricola all'interno dei territori comunali di Porto Torres (SS) e Sassari (SS). L'impianto è suddiviso in 4 aree a destinazione agricola ubicate nei territori dei comuni di Porto Torres (Area 1, Area 2, Area 3) e Sassari (Area 4), nelle località Margoneddu, Monte Rosè e Monti Li Casi. Le opere progettuali dell'impianto agro-fotovoltaico da realizzare si possono così sintetizzare: - Impianto fotovoltaico ad inseguimento monoassiale; - Linea in cavo interrato in media tensione a 30 kV (Dorsali MT), per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla futura stazione elettrica di trasformazione 150/30kV di proprietà della Società; - Stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV (Stazione Utente), da realizzarsi in località Monte Rosè, nel comune di Porto Torres; - Opere Condivise dell'Impianto di Utenza (Opere Condivise), costituite dalle sbarre comuni e dal sezionatore (di seguito “Opere Condivise, necessarie per la condivisione dello stallo a 150 kV nella stazione di smistamento RTN denominata “Porto Torres 2” tra il progetto della Società HWF S.r.l. e il progetto della società Wood Sardegna, quest'ultimo già autorizzato; - Modifiche da apportare alla stazione utente di proprietà della società Wood Sardegna, funzionale al progetto di un impianto eolico da 29,4 MW della Società Wood Sardegna il quale ha già conseguito l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio in data 28 giugno 2021. L'impianto agro-

fotovoltaico si svilupperà su una superficie complessiva di circa 110 ha (cfr. Sintesi Non Tecnica, p. 10). L'attività agricola, condotta da operatori locali – non qui già definiti - in sinergia con l'esercizio della centrale fotovoltaica, comprende la coltivazione di: • un erbaio polifita, anche al disotto dei pannelli, su una superficie di circa 69 ha; • specie ortive a pieno campo che inizialmente, in via sperimentale, sono testate sulla superficie di 1 ha; • uliveti, disposti in filari perimetrali o fasce non utilizzabili interne ai lotti, su una superficie complessiva di 17,75 ha; • essenze arbustive mellifere perimetrali per circa 0,9 ha. L'impianto proposto si colloca all'interno della regione storica della Nurra, nella parte compresa tra il Golfo dell'Asinara e i rilievi collinari di Monte Rosé e Monte Alvaro. Dal punto di vista morfologico l'area di inserimento dell'impianto risulta caratterizzata da una porzione pianeggiante, con altitudine media variabile tra 40 e 50 m s.l.m., seguita da una parte collinare, caratterizzata dalla presenza di pendii dolci e poco acclivi, con altitudine massima di circa 170 m s.l.m. in corrispondenza della cima del Monte Rosé. L'area interessata dal progetto, che ricade parzialmente all'interno comprensorio del Consorzio di Bonifica della pianura della Nurra, risulta in gran parte destinata a usi agricoli e ricoperta da seminativi nella porzione a Nord e a Nord Est mentre nella porzione a Sud-Ovest, da macchia mediterranea.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0064947 del 24/05/2022, ha chiesto al proponente di perfezionare l'istanza di VIA.

CONSIDERATO che **HWF S.r.l.**, con nota del 25/05/2022, ha perfezionato la documentazione allegata all'istanza di VIA.

CONSIDERATO che il **Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0071744 dell'8/06/2022, ha chiesto nuovamente al proponente di perfezionare l'istanza di VIA.

CONSIDERATO che **HWF S.r.l.**, con nota del 15/06/2022, ha perfezionato nuovamente la documentazione allegata all'istanza di VIA.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. n_m_amte.MiTE.RU.U.0105452 del 01/09/2022, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza* ..." di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3174 dell'8/09/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quiquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, comunicando, altresì, l'intervenuto trasferimento della competenza sul progetto di cui trattasi dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR (al quale ultimo Ufficio di livello dirigenziale generale devono, pertanto, essere inoltrate tutte le ulteriori comunicazioni in merito alla procedura di cui trattasi);
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 4023 del 03/10/2022, con la quale è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;
- c) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 13341 del 07/10/2022 (Allegato n. 1), con la quale è stato trasmesso il parere endoprocedimentale chiedendo documentazione integrativa per la compiuta valutazione del progetto di cui trattasi;
- d) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 4339 del 10/10/2022 (Allegato n. 2), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 07/10/2022, non ravvisa proprie competenze istituzionali;
- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 25649 del

07/10/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, rappresentando che "... 1. In relazione al quadro di riferimento programmatico si evidenzia che: 1.1 il sito proposto per la realizzazione dell'impianto ricade parzialmente tra le aree non idonee, individuate dalle Direttive regionali approvate con la Delib.G.R. 59/90 del 27.11.2020 (Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010), in relazione ai seguenti punti dell'Allegato B alla medesima deliberazione: 1.1.1 punto 13.11 - Fascia costiera, individuato dal P.P.R. ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d), D.lgs. 42/2004 (Area 1); 1.1.2 punto 7.2 – Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti gestiti dai Consorzi di Bonifica (Aree 2,3,4); 1.1.3 punto 12.6 – Territori coperti da boschi e foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs 42/2004, da accertare a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per le aree 2,3,4 in cui sono distinguibili nelle ortofoto aree con superficie maggiore di 2.000 mq ricoperte da fitta vegetazione; 1.2 dal punto di vista dell'inquadramento rispetto al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R) si riporta quanto esposto dal Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale Nord-Ovest con nota prot. n. 48560 del 29.09.2022 (prot. D.G.A. 24730 di pari data): «[...] Per quanto di stretta competenza del Servizio scrivente, si rileva che la parte dell'impianto ricadente all'interno del Bene paesaggistico "Fascia Costiera", ovvero la c.d. "Area n. 1" risulta assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.). Per quanto attiene alla conformità dell'intervento con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del PPR, si evidenzia che il bene paesaggistico "Fascia Costiera" deve sottostare alla disciplina dettata dall'art. 20, N.T.A. del P.P.R. che al comma 1, lett. a), espressamente prevede in via generalizzata, senza alcuna distinzione legata alla distanza dalla linea di costa: "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A. In particolare non pare che la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro della tipologia di quello proposto, ritenuto dalla stessa Proponente assimilabile alla tipologia degli "impianti facenti parte del ciclo dell'energia elettrica (centrali, stazioni e linee elettriche)" di cui all'art. 102, N.T.A. del P.P.R. (cfr. Relazione paesaggistica, pgg. 35-36), possa essere inquadrata tra gli "interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali" di cui alla lettera c) del suddetto articolo. Difatti la realizzazione dello stesso non è finalizzata in via diretta a servire attività agricole nei suddetti terreni ma, per contro, risulta rivolta in via principale alla produzione di energia elettrica destinata a essere immessa nella rete elettrica nazionale; invero l'attività agricola, da avviare ex novo secondo il piano culturale predisposto dalla Proponente, per come descritta negli elaborati progettuali, costituirebbe un'attività collaterale e separata da quella dell'impianto in questione. Peraltro sussistono perplessità circa la possibilità di ritenere che un impianto fotovoltaico destinato a permanere sui terreni in questione per almeno un quarto di secolo (25/30 anni è la vita utile di impianti di questo genere), non alteri in maniera permanente lo stato dei luoghi, come richiesto dall'art. 12, comma 1, lett. c), citato [...]»; ... 1.5 come rilevato dalla Direzione Generale Agricoltura con nota prot. n. 18054 del 12.09.2022 (prot. D.G.A. n. 22800 di pari data), alcune aree interessate dall'intervento (F. 16, mappali 76, 129, 549, 596, 614) ricadono su terre accertate come aperte agli usi civici dei cittadini residenti nel Comune di Porto Torres e, pertanto, occorrerà verificare l'ammissibilità delle opere con la normativa di riferimento (L.R. 14 marzo 1994); 2. Relativamente al quadro progettuale, si osserva quanto segue: 2.1 si rileva l'assenza di una adeguata analisi delle alternative localizzative, tecnologiche e dimensionali. Si ritiene che tale analisi debba essere sviluppata, oltre che in funzione di quanto emerso nel quadro di riferimento programmatico, anche tenendo conto della vocazione agricola dell'area. L'analisi di tipo comparativo dovrà misurare la soluzione economicamente più vantaggiosa tra varie configurazioni possibili di impianti agro-fotovoltaici ed essere supportata dall'analisi costi-benefici. Le alternative andranno descritte anche con riferimento alle modalità di integrazione delle attività agricole con quella di produzione energetica (piano culturale, lavorazioni, uso di mezzi meccanici, fabbisogni irrigui, etc.), in coerenza con le recenti Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, pubblicate dal Ministero per la Transizione Ecologica nel mese di giugno 2022. Tra i parametri indicati dalle Linee Guida dovrà essere presa in considerazione la possibilità di autoconsumo di parte dell'energia prodotta, al fine di incrementare la redditività dell'azienda

agro-zootecnica; 2.2 con riguardo al progetto agronomico: ... 2.2.2 occorre fornire indicazioni sulle imprese che opereranno all'interno dell'impianto agrofotovoltaico, comprensive di fascicoli e piani colturali in essere; ... 2.2.8 per quanto riguarda le specie mellifere, è noto che il mirto e corbezzolo siano specie sofferenti in aree calcaree, come quella in esame, e il loro impiego, anche in funzione di un rapido accrescimento delle schermature perimetrali, dovrebbe essere rivalutato attentamente. Inoltre, manca un piano di allevamento delle api, contenente il numero di arnie da collocare e la produzione lorda vendibile; 2.2.9 il piano colturale deve includere il fascicolo colturale, il quadro occupazionale, la descrizione del parco macchine a disposizione, il conto colturale; inoltre deve essere presentato un piano di utilizzo e commercializzazione delle produzioni; ... 2.4 in relazione alle misure di prevenzione del rischio incendi, in un'area caratterizzata da forte vulnerabilità, come dimostrano i numerosi eventi degli ultimi anni, si dovrà tenere conto, anche in merito al posizionamento di siepi perimetrali e filari alberati, delle indicazioni fornite dal Servizio Ispettorato Ripartimentale e del C.F.V.A. di Sassari che con nota prot. n. 53539 del 28.09.2022 (prot. D.G.A. n. 24607 di pari data) «al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e per prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni Regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile» ... 3.4 in merito alla valutazione dell'impatto paesaggistico ed alle relative misure di mitigazione proposte, si riporta quanto esposto dal Servizio Tutela del Paesaggio con la con nota prot. n. 48560 del 29.09.2022:« [...] Ad ogni buon conto si ritiene necessario segnalare, con riferimento all'intero impianto, che, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica delle opere in progetto, sebbene risulti condivisibile la scelta di predisporre fasce di mitigazione perimetrali lungo tutti i confini dei campi fotovoltaici, si evidenzia tuttavia che, ai fini della reale efficacia schermante delle stesse fasce verdi, sarebbe preferibile studiare - con apposita progettazione - forme maggiori di mascheramento tramite la previsione di fasce più ampie lungo tutto il perimetro delle aree, con la previsione di più filari arborei e arbustivi sfalsati tra loro, specialmente lungo i confini rivolti verso la viabilità pubblica. Tutto ciò al fine di consentirne l'integrazione armonica con il paesaggio circostante, preservandone gli elementi di pregio rimasti e attenuando, per quanto possibile, l'impatto cumulativo rispetto agli altri impianti simili già esistenti o da realizzare nell'area. Non va infatti trascurato il fatto che in prossimità dei campi fotovoltaici in progetto si sviluppano strade ad elevata percorrenza, soprattutto durante la stagione turistica, quali la S.P. 57, la S.P. 34 e, a sud-ovest rispetto all'Area n. 4, la S.P. 42, classificata dal P.P.R. come a "valenza paesaggistica". Si osserva, infatti, che il distanziamento previsto tra gli alberi di ulivo (5 metri) e tra le piante di mirto (2 metri), non assolverebbe allo scopo di nascondere alla vista i pannelli fotovoltaici, soprattutto se non venissero impiantate da subito piante adulte, anche in considerazione della crescita lenta che caratterizza gli ulivi. Inoltre, sempre al fine di garantire una reale schermatura degli impianti, in considerazione della altezza massima raggiunta dai moduli (pari a 4.67 m – cfr. Tavv_19 e 20_Tipico_strutture_di_sostegno), sarebbe auspicabile, soprattutto lungo i confini dei campi fotovoltaici più prossimi alla viabilità pubblica e più esposti a pubbliche visuali, che le essenze arboree previste, venissero lasciate crescere oltre le altezze indicate nella Relazione paesaggistica (4 metri gli ulivi e 2 metri le piante di mirto) (cfr. pg. 22) [...]» ... 3.6 si rileva il mancato esame degli impatti cumulativi, considerata sia la presenza nell'area di altri impianti fotovoltaici esistenti e la concentrazione nelle vicinanze dell'impianto in progetto di progetti simili, già autorizzati o in fase di autorizzazione/V.I.A ...". Tra i pareri istruttori regionali, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, con nota prot. n. 33571 del 30/09/2022, ha dovuto, tra l'altro, osservare che "... 3. OSSERVAZIONI [-] 3.1. Impatti cumulativi [-] Si rileva che attualmente nell'areale in cui ricade il progetto di cui trattasi (buffer di 10/15 km), ed in particolare nelle aree limitrofe alla Zona industriale di Porto Torres, sono presenti numerosi impianti FER, alcuni installati e funzionanti, altri autorizzati e di prossima installazione. Inoltre, nell'ultimo anno, nella stessa area sono state attivate numerose procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per impianti Fotovoltaici, agrofotovoltaici e impianti eolici, ancora in fase istruttoria. A tal proposito sarebbe opportuna un'attenta valutazione relativa degli impatti cumulativi in relazione alla sottrazione di suolo agricolo e all'impatto paesaggistico prodotto da una così elevata concentrazione di impianti in un'area sostanzialmente limitata. Ciò in considerazione anche della vocazionalità agricola delle aree interessate e della vicinanza al Sito di interesse Nazionale di Porto Torres che di per sé costituisce un importante fonte di pressione. 3.2. Ubicazione del progetto ed idoneità delle aree Il progetto ricade per circa i 2/3 della

superficie all'interno di un'area classificata Aree agricole interessate da produzioni di qualità - Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica, così definita dalla Delibera 59-90 del 27/11/2020 e quindi in un'area potenzialmente non idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Tuttavia, il progetto proposto si configura come un agro-fotovoltaico (AFV), che in base alla definizione del D.L. 77/2021, convertito con la L. 108/2021 è un impianto che "adotti soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione", pertanto potenzialmente idoneo. Si rileva comunque che la superficie totale di copertura dei pannelli fotovoltaici in progetto, sottrae suolo vocato alle attività agricole dotato di infrastrutture idriche e pertanto si suggerisce la valutazione di ulteriori alternative localizzative ...". La Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest, con nota prot. n. 48560 del 29/09/2022, rileva anche che "... Per quanto attiene alla conformità dell'intervento con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del PPR, si evidenzia che il bene paesaggistico "Fascia Costiera" deve sottostare alla disciplina dettata dall'art. 20, N.T.A. del P.P.R. che al comma 1, lett. a), espressamente prevede in via generalizzata, senza alcuna distinzione legata alla distanza dalla linea di costa: "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A. In particolare non pare che la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro della tipologia di quello proposto, ritenuto dalla stessa Proponente assimilabile alla tipologia degli "impianti facenti parte del ciclo dell'energia elettrica (centrali, stazioni e linee elettriche)" di cui all'art. 102, N.T.A. del P.P.R. (cfr. Relazione paesaggistica, pgg. 35-36), possa essere inquadrata tra gli "interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali" di cui alla lettera c) del suddetto articolo. Difatti la realizzazione dello stesso non è finalizzata in via diretta a servire attività agricole nei suddetti terreni ma, per contro, risulta rivolta in via principale alla produzione di energia elettrica destinata a essere immessa nella rete elettrica nazionale; invero l'attività agricola, da avviare ex novo secondo il piano colturale predisposto dalla Proponente, per come descritta negli elaborati progettuali, costituirebbe un'attività collaterale e separata da quella dell'impianto in questione. Peraltro sussistono perplessità circa la possibilità di ritenere che un impianto fotovoltaico destinato a permanere sui terreni in questione per almeno un quarto di secolo (25/30 anni è la vita utile di impianti di questo genere), non alteri in maniera permanente lo stato dei luoghi, come richiesto dall'art. 12, comma 1, lett. c), citato ...";

- f) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 4401 dell'11/10/2022, con la quale è stato chiesto al Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, di acquisire dal Proponente la seguente documentazione integrativa al fine di poter valutare compiutamente le opere proposte con il progetto di cui trattasi, avendo sentito, per le vie brevi il 07/10/2022 sia la UODGABAP – Servizio II e la UODGABAP – Servizio III della SS-PNRR: "... 1. le integrazioni indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e di Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 13341 del 07/10/2022 (Allegato n. 1), ai paragrafi A.BA.3 e A-BAP.3; 2. chiarimenti in merito alle modalità concrete di conduzione e sostenibilità – anche economica - delle attività agricole previste dal Proponente (v.: erbaio polifita; uliveto, essenze arbustive mellifere e specie ortive da pieno campo), compresa l'indicazione degli effettivi titolari delle indicate attività agricole (v. SIA – Sezione III – Quadro di Riferimento Progettuale, paragrafo III.3.3.2 Progetto agronomico, p. 19; paragrafo 3.2 Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto delle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici); 3. chiarimenti in merito all'inquadramento dell'impianto agrivoltaico proposto rispetto ai Requisiti indicati dalle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate dal Ministero della transizione ecologica il 27 giugno 2022; 4. il Piano di monitoraggio ambientale (SIA – Allegato IV.3) da redigersi per tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO con riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, predisponendo per ognuna delle relative componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame; 5. l'integrazione del SIA (v. Quadro Ambientale, paragrafi IV.3.7 e IV.5.7) relativamente alla descrizione degli impatti attesi rispetto al fattore

ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio effettivamente presenti nell'area vasta di indagine; 6. la dichiarazione (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA e nella Relazione paesaggistica) relativa a quali accertamenti siano stati condotti per non rappresentare nella documentazione trasmessa le aree gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004). Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i "Provvedimenti formali di accertamento terre civiche" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per i comuni interessati dal progetto), devono essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi"), per quest'ultima anche qualora le medesime terre siano state liquidate dall'uso civico (v. Allegato n. 2, parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 03/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine "liquidazione degli usi civici" usato dalla legge). Il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico;] 7. il SIA, la Sintesi Non Tecnica, la Relazione paesaggistica, la Relazione archeologica (quest'ultima richiesta al punto n. 1 del presente elenco) e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 6 della presente nota ...";

- g) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**, nota prot. n. m_amte.CTVA.RU.U.0009632 del 07/12/2022, con la quale è stata chiesta documentazione integrativa al Proponente ai propri fini istruttori, ricomprendendo quella richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna con le osservazioni di cui alla nota del 07/10/2022 e dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con la nota dell'11/10/2022;
- h) **HWF S.r.l.** nota del 20/12/2022, con la quale si chiede al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una sospensione del procedimento per 120 giorni per consentire la presentazione della documentazione integrativa chiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con la predetta nota del 07/12/2022;
- i) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali**, nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0000873 del 04/01/2023, con la quale è stata concessa la sospensione chiesta il 20/12/2022;
- j) **HWF S.r.l.** nota del 10/05/2023, con la quale è stata presentata la documentazione integrativa ritenuta necessaria a riscontrare quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con la predetta nota del 07/12/2022;
- k) **HWF S.r.l.** nota del 17/05/2023, con la quale è stata presentata nuovamente la documentazione integrativa ritenuta necessaria a riscontrare quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con la predetta nota del 07/12/2022, stante quanto segnalato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla non conformità degli elaborati del 10/05/2023 con le *Specifiche tecniche*;
- l) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** avviso al pubblico generico codice n. MASE-2023-0082310 del 24/05/2023, con il quale si avvia una nuova consultazione del pubblico sulla base della documentazione integrativa presentata da HWF S.r.l. il 17/05/2023;
- m) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 9405 del 29/05/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente sul progetto di cui trattasi sulla base di quanto ulteriormente trasmesso dal proponente con la documentazione integrativa del 17/05/2023, evidenziando nel contempo le modifiche legislative intervenute con il decreto-legge n. 13 del 2023;
- n) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 17768 del 09/06/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali integrative, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, rappresentando che "..."

Nel prendere atto dei chiarimenti e delle integrazioni fornite, si rileva: - l'assenza una rigorosa analisi costi-benefici dell'intervento, contenente una stima dell'entità dei costi derivanti dagli impatti ambientali non mitigabili a livello di scala locale; - in merito alle misure compensative, che la Società dichiara non aver ancora definito e per le quali sarà riconosciuto un importo pari a circa 1.000.000 Euro (calcolato come il 3% dei ricavi annuali provenienti dalla vendita dell'energia), ripartito proporzionalmente alla superficie occupata dall' Impianto nei comuni di Porto Torres e Sassari, si ritiene che Il valore complessivo delle risorse da destinare a tale scopo sia da calcolarsi sull'intero periodo di durata dell'impianto, ovvero 30 anni. Sarà necessario, a tale scopo un programma d'investimenti (seppur di massima) con la relativa scansione temporale ...". L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, con nota prot. n. 20936 del 06/06/2023, osserva che *"... 3. OSSERVAZIONI [-] 3.1. Impatti cumulativi [-] Rispetto a quanto riportato a pag. 74 della nuova versione della Relazione Paesaggistica (All_IV_1_Rel_Paesaggistica_Rev1.pdf), che ha recepito le integrazioni necessarie, allo scrivente Dipartimento risultano autorizzati/in corso di autorizzazione un numero maggiore di impianti fotovoltaici e agrofotovoltaici, per cui risulta sottostimata dal proponente la superficie complessiva potenzialmente occupata nel territorio della Nurra ...".* Il Consorzio di Bonifica della Nurra, con nota prot. n. 5318 dell'8/06/2023, in riferimento alle Aree 2 e 3 dell'impianto industriale di cui trattasi, osserva che *"... per poter esprimere un parere relativamente alle AREE 2 e 3, le uniche ad essere servite dal Consorzio, si rileva quanto segue: - manca il dettaglio per le Aree 2 e 3; l'indicazione delle perdite di suolo rispetto alla superficie catastale dell'azienda sembrerebbe superiore al 20% stabilito dalle norme consortili (punti 1.1.a, 4a, 4b, 4d); - l'ordinamento colturale proposto per le aree 2 e 3 prevede la realizzazione di impianti irrigui aziendali dei quali non si forniscono le caratteristiche tecniche, i punti di allaccio alla rete irrigua e la rappresentazione grafica (punto 2a, 3.11b); - gli elaborati grafici in cui vengono riportate le interferenze con la rete irrigua consortile nelle aree 2 e 3 vanno completate con l'indicazione delle soluzioni tecniche per salvaguardare la rete irrigua consortile da concordare con gli Uffici; - si conferma che l'altezza dei moduli che reggono i pannelli fotovoltaici, inferiore di poco a mt. 2,50, è insufficiente a consentire ai mezzi meccanici di transitare sotto i pannelli fotovoltaici per effettuare le operazioni di manutenzione delle condotte consortili; - manca il frazionamento delle particelle 7, 9, 10, 12, 33, 36, 92, 93, 94 e 95 del F. 17 del Comune di Porto Torres. Infine, nelle aree 2 e 3 vengono previste due vasche di laminazione di cui non sono indicate chiaramente la funzione, l'uso, il tipo di approvvigionamento e la posizione rispetto alla rete irrigua consortile (4e). Le aree 1 e 4 ricadono al di fuori del comprensorio irriguo dove non sono presenti condotte riconducibili al Consorzio";*

- o) Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest** nota prot. n. 28219 del 09/06/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni integrative. Nel riscontrare quanto riportato dal Proponente nell'elaborato "*Relazione risposta integrazioni MASE MiC Reg Sardegna*", recante la risposta alla richiesta di integrazioni formulate dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, dal MiC e dalla Regione Autonoma della Sardegna, osserva che *"... Nello specifico, al punto 4.1.2 del suddetto elaborato, con riferimento alla nota di questo Servizio prot. n. 48560 del 29.09.2022 (cfr. pgg. 83 e ss. Relazione citata), la Proponente osserva che << Il Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre, che attua la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30/11/2021 e reca disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030. Al fine di apportare semplificazioni ai procedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili viene introdotto il concetto di "aree idonee" (art. 20) la cui disciplina per l'individuazione sarà introdotta attraverso uno o più Decreti Ministeriali e successivamente recepita da parte delle Regioni; tale disciplina aggiornerà le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 12 c.10 del D.lgs n. 387 del 29 Dicembre 2003». Inoltre rileva: << Area 1: ricade all'interno della fascia costiera (vincolo ai sensi dell'art. 143 del PPR della Regione Sardegna) ma risulta anche compresa, per la quasi totalità, all'interno del buffer di 500 m dalla perimetrazione delle aree industriali (perimetrazione delle grandi aree industriali contenute nel PPR modificate con D.G.R. n 16/24 del 28/03/2017); le aree comprese nel buffer possono essere assimilate ai sensi dell'art. 20, comma c-ter p.to 1 ad aree idonee, mentre quelle esterne non possono essere considerate tali. Queste porzioni saranno comunque a disposizione dell'impianto e verranno utilizzate essenzialmente per la realizzazione di opere di*

mitigazione e compensazione poiché interessate anche dalle fasce di rispetto dell'elettrodotto>>. Rispetto a quanto rilevato dalla Proponente in merito all'applicabilità diretta nel caso di specie dell'art. 20, comma 8 c-ter, D.lgs. 199/2001, a parere del Servizio scrivente occorre considerare che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.lgs. 199/2021, "sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione". E, proprio in merito all'individuazione delle "aree idonee", secondo quanto riconosciuto anche recentemente dal Consiglio di Stato sulla base dei principi evincibili delle numerose sentenze della Corte costituzionale che si sono occupate della normativa statale e regionale in punto di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, "la Regione autonoma della Sardegna, in base al proprio Statuto, ha competenza legislativa primaria nel disciplinare gli aspetti paesistico-ambientali del proprio territorio, in ciò differenziandosi dalle Regioni cui tale competenza non è attribuita, ben potendo quindi la suddetta Regione individuare, con maggiore autonomia rispetto alle Regioni ordinarie, le aree non idonee all'insediamento di impianti eolici (sentenza n. 224 del 2012), considerato che la puntuale applicazione delle linee guida statali, nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, incontra il limite di competenza inerente ai profili di tutela del paesaggio (sentenza n. 199 del 2014);" (cfr. sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2464). Tanto premesso si rileva che, da quanto risulta al Servizio scrivente, la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 59/90 del 27.11.2020 recante "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili" (approvata ai sensi del paragrafo 17 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, a loro volta approvate con D.M. MISE 10.9.2010), non è stata abrogata né modificata per effetto del D.lgs. 199/2021. Pertanto, ai sensi della suddetta delibera, da quanto è dato sapere, le aree di interesse continuano ad essere qualificabili come non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili perché ricadenti nel bene paesaggistico di insieme "Fascia costiera" (cfr. Allegato B alla D. G.R. 59/90 del 2020, Tabella 1- elenco aree non idonee ai sensi del D.M. 10.09.2010, punto 13.1 — Fascia Costiera), disciplinato dagli artt. 18, 19 e 20 delle N.T.A. (cfr. Allegato C alla D. G.R. 59/90 del 2020- Tabella Aree non idonee FER, cod. 13.1). Sotto un diverso profilo, per quanto attiene alla sola "Area 1", occorre in ogni caso precisare che, al momento, non si ha conoscenza di una disposizione normativa derogatoria delle disposizioni del P.P.R. ed, in particolare, delle prescrizioni dettate per la "Fascia costiera", bene paesaggistico individuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 134, comma 1, lett. c), e 143 del D.lgs. 42/2004; pertanto, a parere dell'Ufficio scrivente, le stesse continuano ad essere applicabili alla fattispecie. A tal proposito si ribadisce e richiama integralmente quanto precedentemente espresso nella nota del Servizio scrivente prot. n. 48560 del 29.09.2022. Il bene paesaggistico "Fascia Costiera" è tutelato in via generalizzata dalla disciplina dettata dall'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R., che al comma 1, lett. a), espressamente prevede: "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". Risulta incontestato che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non siano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A. L'impianto fotovoltaico in esame, peraltro, risulta esterno alla perimetrazione del vigente Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di cui alla L.R. 10/2008, approvato con Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze Urbanistica n. 76/U del 22.07.1991 e successive varianti, come emerge dalla zonizzazione del citato piano (cfr. sito web dello stesso Consorzio ai seguenti link: <https://www.cipsassari.it/wp-content/uploads/2021/01/Zonizzazione-Porto-Torres.pdf> e <https://geoportalplus.nemea.cloud/cipss.php>). Pertanto nel caso di specie non operano le esclusioni relative al vincolo paesaggistico "Fascia Costiera" di cui all'art.19, comma 3, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, che il richiamo dell'art. 20, comma 8, punto c-ter), del D.lgs. 199/2021, non consenta di superare né la rilevata inidoneità delle aree prescelte per la posa dell'impianto, né la mancata conformità della porzione di impianto distinta come "Area 1", ricadente all'interno del Bene paesaggistico "Fascia Costiera", alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale. Ad ogni buon conto giova rammentare quanto chiarito dalla D.G.R. 59/90 del 27.11.2020: "le aree non idonee non devono riprodurre l'assetto vincolistico, che pure esiste e opera nel momento autorizzativo e valutativo dei singoli progetti, ma fornire un'indicazione ai promotori d'iniziativa d'installazione d'impianti alimentati da FER riguardo la non idoneità di alcune aree che peraltro non comporta automaticamente un diniego autorizzativo ma una maggiore problematicità. La nuova

proposta per le aree non idonee è informata al principio per il quale le aree non idonee non costituiscono uno strumento istruttorio ma un elaborato che consenta agli investitori privati di compiere delle scelte in relazione al grado di rischio di insuccesso autorizzativo che intendono affrontare" (cfr. D.G.R. 59/90 del 27.11.2020, pg. 3, cpv. 2). Analoghi principi e criteri valgono, argomentando al contrario, per le aree idonee, la cui identificazione, comunque, non costituisce un presupposto propedeutico all'automatico rilascio di un provvedimento finale favorevole che, per quanto di competenza, deve invece essere emesso solo a seguito di un attento esame della conformità dell'intervento rispetto alla normativa paesaggistica vigente e della compatibilità dello stesso rispetto ai valori paesaggistici tutelati nelle aree interessate. Nel caso in esame, dunque, la mancanza dei presupposti di conformità della porzione di impianto identificata come "Area 1" con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del P.P.R. risulta assorbente sia rispetto alla qualificazione dell'area come idonea o non idonea al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili, sia rispetto all'analisi e all'espressione della compatibilità sotto il profilo squisitamente paesaggistico delle opere. Inoltre, rispetto a quanto comunicato in merito al punto 4.1.1 – Richiesta n. 1.1, punto 1.1.3 della "Relazione risposta integrazioni MASE MiC Reg Sardegna" << punto 12.6 – Territori coperti da boschi e foreste, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs 42/2004, da accertare a cura del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale per le aree 2,3,4 in cui sono distinguibili nelle ortofoto aree con superficie maggiore di 2.000 mq ricoperte da fitta vegetazione; >> (pgg. 82-83), preso atto dell'avvenuto sopralluogo congiunto della Proponente con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in data 27.01.2023, si segnala l'opportunità di acquisire il relativo accertamento redatto dal competente Ente, in cui venga specificata la sussistenza o meno di aree assimilabili a bosco provvedendo, nel caso, all'esatta delimitazione delle stesse. Difatti, come anticipato nella più volte citata nota del Servizio scrivente prot. n. 48560 del 29.09.2022, qualora si fosse riscontrata la presenza di aree assimilabili a bosco, sussisterebbe sulle stesse il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), D.lgs. 42/2004 (Aree tutelate per legge) e le stesse, conseguentemente, risulterebbero non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 (cfr. Allegato B, Tabella 1 aree non idonee, punto 12.6). Infine, con riferimento al punto 4.3.4 – Richiesta n. 3.4 della "Relazione risposta integrazioni MASE MiC Reg Sardegna" (pgg. 114 e ss.) si prende atto delle modifiche apportate alle misure di mitigazione rispetto a quanto richiesto dal Servizio scrivente con la propria nota prot. n. 48560 del 29.09.2022 e, con riferimento al punto 4.2.7 – Richiesta n. 2.7 della medesima Relazione (cfr. pg. 104), di quanto dichiarato in merito alle misure di compensazione";

- p) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 22023 del 21/07/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali integrative, con l'inoltro della nota della Direzione Generale dell'A.D.I.S. prot. n. 7265 del 07/07/2023;
- q) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0196663 del 01/12/2023 (acquisita dalla SS-PNRR al prot. n. 580 dell'8/01/2024), con la quale si rappresenta alla Soprintendenza speciale per il PNRR che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha espresso il proprio parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, con n. 227 del 09/11/2023, chiedendo di conseguenza l'espressione del relativo parere tecnico istruttorio ai fini della predisposizione del decreto interministeriale. Con il predetto parere la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha valutato, in conclusione, che "... • L'analisi del SIA evidenzia gravi lacune nonché livelli informativi inadeguati circa lo stato ante operam del contesto ambientale di riferimento e in relazione alla stima degli impatti su molte delle componenti ambientali coinvolte. • La documentazione progettuale allegata all'istanza e fornita in sede di integrazioni non è infatti del tutto conforme ai contenuti obbligatori previsti dall'art. 22 del d.lgs. n. 152/06 e dall'Allegato VII alla Parte Seconda del medesimo d.lgs.; la descrizione generale del progetto, della sua localizzazione, dello stato delle matrici ambientali coinvolte e degli impatti potenzialmente riconducibili al progetto stesso, è carente rispetto ad alcuni aspetti informativi essenziali, talvolta persino omessi, integrando una situazione che, complessivamente considerata, impedisce una compiuta valutazione della compatibilità ambientale degli effetti ambientali imputabili all'intervento. • Le carenze riguardano in particolare aspetti relativi al microclima locale, alla presenza di specie animali di accertato interesse conservazionistico, oltre che l'integrazione del progetto nel contesto territoriale e

paesaggistico. Tali carenze risultano ancora più rilevanti con riguardo alle previste opere idrauliche. L'insufficienza delle informazioni ambientali in detti ambiti, unitamente a scelte progettuali non adeguatamente giustificate, si riverberano sulla possibilità di valutare compiutamente i possibili impatti ambientali correlabili al progetto e, quindi, la relativa compatibilità. • I medesimi rilievi di carenza, di inadeguatezza, addirittura di omissioni più volte segnalati in sede di analisi della documentazione fornita, valgono anche per gli impatti cumulativi, non valutati oppure sottovalutati dal Proponente, sebbene si tratti di aspetti che devono essere oggetto di analisi ai sensi della normativa sopra richiamata circa i contenuti del SIA; in tale ambito il Proponente non ha, infatti, considerato tutte le iniziative insistenti sull'area vasta relative ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in esercizio, in via di realizzazione, autorizzati o che si trovano a vari stadi del processo autorizzativo; e non ha nemmeno analizzato le altre pressioni ambientali insistenti in prossimità dell'area di impianto, dovute alla presenza di siti industriali (cave, discariche, centrale termoelettrica ed altre attività produttive), dell'area SIN e degli elementi di rischio dovuto a incendi. Il quadro informativo fornito è dunque parziale e, conseguentemente, l'analisi del Proponente circa i potenziali impatti cumulativi risulta non compiutamente rappresentata in riferimento alle matrici ambientali coinvolte, quali l'occupazione di suolo, la qualità dell'aria, il paesaggio, la biodiversità ovvero con riguardo all'azione di vari fattori antropici, quali l'impatto acustico, vibrazionale ed elettromagnetico e agli effetti sul microclima locale, cui si possono ragionevolmente aggiungere anche effetti cumulativi negativi sotto il profilo della tutela della salute dovuti alla prevista sottrazione di aree naturali che potevano invece svolgere una funzione tampone in un contesto oggetto di plurime pressioni ambientali. • In altri casi, le informazioni rese hanno consentito un giudizio di incompatibilità positivamente riscontrato come diffusamente argomentato nel presente parere, relativamente, ad esempio, all'impatto diretto sulla vegetazione e sugli agroecosistemi. L'eventualità di una pluralità di impatti ambientali ritenuti incompatibili, sommati a quelli non adeguatamente indagati e di cui non può escludersi l'avveramento, fanno ritenere la situazione non risolvibile con le misure mitigative proposte. • Analogamente, poste le molteplici e gravi carenze informative, l'inadeguatezza ed erroneità di taluni degli elementi forniti, le omissioni del Proponente in termini di valutazione di possibili effetti negativi nonché la potenzialità e il peso degli impatti ritenuti incompatibili, fanno ritenere non superabili tali criticità con la previsione di un quadro prescrittivo che possa limitare gli impatti ambientali riconducibili al progetto ...";

- r) **Soprintendenza speciale per il PNRR** note prot. n. 718 dell'8/01/2024 e n. 4262 del 06/02/2024, con le quali è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente anche alla luce di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la predetta nota acquisita l'8/01/2024;
- s) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** nota prot. n. m_ante.MASE.RU.U.0036394 del 26/02/2024, con la quale si rappresenta alla Soprintendenza speciale per il PNRR la necessità di acquisire il relativo parere tecnico istruttorio, evidenziando anche che "... con riferimento al D.lgs. 199/2021 e in particolare all'art.20 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", si richiede a codesto ufficio di esplicitare all'interno del parere se gli impianti di cui all'elenco allegato insistano all'interno delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, come individuate al comma 8 del predetto art.20, così come modificato dall'art. 47 del DL 13/2023, convertito in L. 41/2023";
- t) **Soprintendenza speciale per il PNRR** note prot. n. 7385 del 04/03/2024 e n. 8229 dell'11/03/2024, con le quali è stato chiesto nuovamente il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente anche alla luce di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la predetta nota acquisita l'8/01/2024, "... precisando [con la suddetta nota dell'11/03/2024] che la presente istruttoria assume priorità assoluta rispetto agli ulteriori procedimenti VIA in corso di competenza statale ...";
- u) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 5180 del 02/04/2024 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il parere endoprocedimentale definitivo in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi.

Il predetto Ufficio periferico del MiC per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico afferma che "... A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento [-] A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal

progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 500 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare, a integrazione e correzione di quanto proposto al punto A.1 della nota prot. 10042 del 15.10.2020 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: leggasi "prot. 13341 del 07.10.2022"], le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

Comune di Sassari

- *Nuraghe Pilotta, ... D.M. 20/07/1988 (Diretto e indiretto);*
- *Nuraghe Trobas, , D.M. 18/01/1982;*
- *Nuraghe Sant'Osanna o d'Issi, D.M. 12/01/1982 (Diretto), D.M. 02/10/1984 (Indiretto).*

Comune di Porto Torres

- *Loc. Nieddu, Nuraghe complesso, D.M. 13/10/1969;*
- *Loc. Mont'Elva, Nuraghe complesso, D.M. 06/02/1982;*
- *Nuraghe S. Elena, D.M. 12/01/1982, D.M. 09/12/1985 (Indiretto);*
- *Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis, D.M. 18.03.1982 (diretto); D.M. 15.10.1984 (indiretto), distante dalla opere tra i 200 e i 500 m;*
- *Nuraghe Margone, D.M. 15/10/1984 Diretto e indiretto, distante dalla opere tra i 200 e i 500 m.*

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola in tutti i territori ricompresi nel succitato buffer di 500 m.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", cartografati anche nei P.U.C. di Sassari, Porto Torres e Stintino (già oggetto di copianificazione con Regione Autonoma Sardegna e singoli comuni), che si elencano di seguito:

Comune di Sassari

- *Nuraghe Renuzzu o Pozzo d'Esse, ID Univoco 4306;*
- *Nuraghe Pilotta, ID Univoco 4243;*

Comune di Porto Torres

- *Nuraghe anonimo, ID Univoco 4177.*

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

Riguardo agli impatti sul patrimonio archeologico si elencano qui di seguito i beni più prossimi alle opere in Progetto[:]

- *Nuraghe Biunis, distanza dalle opere 200-500 m;*
- *Necropoli romana di Biunis, distanza dalle opere 500-1000 m;*
- *Nuraghe Margone, distanza dalle opere 200-500 m;*
- *Nuraghe S. Elena, distanza dalle opere 500-1000 m;*
- *Nuraghe Pillotta, distanza dalle opere 500-1000 m;*
- *Nur. Renuzzu- Pozzo D. Esse, distanza dalle opere 500-1000 m.*

Le ricognizioni si sono svolte in tutti i mappali interessati dal posizionamento dei pannelli e nell'area immediatamente circostante ad essi. Al momento dell'analisi della superficie del suolo la visibilità registrata è risultata variabile a seconda della copertura vegetale dello stesso, sebbene mai ottimale, la visibilità è risultata complessivamente buona. Infatti, sebbene vi fosse una parziale copertura vegetale del suolo, le lavorazioni periodicamente effettuate sui mappali hanno garantito una buona affidabilità dei dati ricavati. I campi ricogniti sono collocati in una zona sostanzialmente pianeggiante, mossa solo da debolissime pendenze, che, in diversi punti, ha una ricca componente di pietre di piccole e medie dimensioni. Rara la presenza di alberi ad alto fusto, prevalentemente concentrati lungo i confini delineati da vegetazione a basso fusto. Nell'area dell'impianto e del cavidotto sono state individuate 32 Unità Topografiche di ricognizione, tracciate secondo criteri omogenei di visibilità e uso del suolo. In condizioni di visibilità bassa,

MA

media e medio-alta le ricognizioni non hanno condotto all'individuazione di elementi d'interesse archeologico eccetto un solo frammento di anforaceo africano di età romana raccolto in UT 4 nell'area 1 dell'impianto. Le ricognizioni di superficie non hanno condotto all'individuazione di altri elementi, mobili o immobili, d'interesse archeologico, ad eccezione dei siti già ampiamente noti e posizionati ad una certa distanza, in due casi piuttosto limitata, rispetto all'area eventualmente interessata da lavorazioni funzionali alla realizzazione del progetto. Nella valutazione del rischio la professionista, nell'indicare che "...Tra le presenze archeologiche che marcano questa particolare sezione territoriale, nessuna verrà direttamente intaccata dalle lavorazioni; tuttavia è chiaro che l'opera si inserisce in un ambito antropizzato intensamente già in antico e di cui è ben lontana dall'esaurirsi la conoscenza degli spazi funzionali...", rimarca che: "... Non essendo state però rilevate sul terreno incisive evidenze oggettive, in una generale situazione di media/buona visibilità, e tenendo presente che nessuna delle attività va a intercettare fasce di potenziale, di vincolo o di tutela di qualsiasi grado, si indica per una parte delle lavorazioni un grado di Rischio Basso (corrispondente al "grado di rischio del progetto Basso: il progetto ricade in aree prive di testimonianze di frequentazioni antiche oppure a distanza sufficiente da garantire un'adeguata tutela a contesti archeologici la cui sussistenza è comprovata e chiara", circ. MIC 1/2016, Allegato 3), (TAV_03)...". Tuttavia sottolinea che "Per le aree più prossime al sito del Nuraghe Margone (4) e Nuraghe Biunis/Villaggio medievale di Bionis (2), nella UT 4 (dove è stato rinvenuto un frammento di ceramica di età classica), e in generale nelle aree in cui la visibilità risulta bassa, compresi i cavidotti, si indica per le lavorazioni un grado di Rischio Medio (corrispondente al "grado di rischio del progetto Medio: il progetto investe l'area indiziata o le sue immediate prossimità", circ. MIC 1/2016, Allegato 3), (TAV_03). Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" o "molto basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione). Tale principio, già indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia che, sebbene abrogata, può ancora costituire nel merito un valido ausilio metodologico, è stato recentemente ribadito dalla Tabella 2 dell'Allegato 1 della Circolare 1 del 27.1.2023 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che estende il medesimo criterio alle aree definite con potenziale archeologico non determinabile. Si osserva altresì che: • nell'areale compreso tra il Nuraghe Biunisi e la S.P. 34 analisi di superficie hanno in passato perimetrato sul terreno le tracce materiali del villaggio medievale di Bionis, abbandonato nel XIV secolo; • nello stesso punto è da tempo nota una struttura a più ambienti voltati di epoca probabilmente romana, forse pertinente a terme, presso la quale era stata rinvenuta un'epigrafe che ricordava la fabbrica di oggetti sacri della dea Venus Obsequens. Pertanto, in considerazione della prossimità di siti archeologici e in relazione ai notevoli interventi di scavo e sbancamento previsti, tutta l'area d'impianto è da considerarsi a rischio archeologico medio-alto.

A.3 Richieste di documentazione integrativa A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere integrate, nell'eventualità che venisse superato il parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

- presentazione del Template GIS previsto dalle Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163° - Numero 88;
- quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva, secondo quanto prescritto dalle succitate Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163° - Numero 88;
- integrazioni delle fotosimulazioni mancanti che prendano in esame tutti i beni archeologici individuati nelle vicinanze dell'impianto, con particolare attenzione all'impatto cumulativo con gli impianti fotovoltaici già esistenti o progettati in loco;
- maggiore precisione nell'ubicazione degli interventi di sbancamento per i percorsi stradali, allo stato non sufficiente;
- presentazione di un modello 3D virtuale dell'impianto in progetto, in quanto ad ora assente. Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, oltre che con quella archeologica come esplicitato al punto A.3.2 della presente nota al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da

effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di eventuale superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA; dovranno essere inoltre prodotte le integrazioni sopra elencate. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico. L'area in progetto presenta, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della presente nota, un'alta densità archeologica. Tale densità interessa in particolare l'area contermina all'impianto in oggetto, dove è testimoniato il Nuraghe Biunis, oggetto di espresso provvedimento di tutela, un sito romano di grande dimensione, testimoniato da un'epigrafe, da rinvenimenti superficiali e soprattutto da strutture ancora in elevato e da una necropoli scavata solo in minima parte, e infine dal villaggio medievale di Bionis, abbandonato nel corso del XIV secolo. Allargando la prospettiva tutta l'area, come evidenziato anche da recenti indagini compiute in altri procedimenti di V.I.A., è ricca di rinvenimenti in quanto densamente abitata fin dalle epoche più antiche e inoltre interessata anche dai sistemi infrastrutturali (strade, sistemi di centuriazione, ponti etc.) di cui rimangono numerose tracce, che le analisi archeologiche che si vanno compiendo nell'area della Nurra in relazione ai numerosi progetti di cui è attualmente oggetto, vanno registrando in maniera sempre maggiore. Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico (ben illustrato anche dal grado di rischio archeologico esplicitato dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico), sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto. Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato, evidenziate anche dalla documentazione presentata dal proponente (si veda ad esempio gli elaborati relativi alla visibilità e all'intervisibilità). Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermina a beni culturali interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto. Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto”.

Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente valuta che “... B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici

Si confermano i contenuti di cui al punto 1.1 del parere di questo Ufficio prot. n. 13341 del 07.10.2022. E' utile integrare con quanto di seguito evidenziato:

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

Aree tutelate di cui all'art. 142, co.1, lett. g) del D.Lgs. 42/04: L'area 3 del parco agrivoltaico risulta percorsa da incendio nel 2021 come risultante dal geoportale.

Aree tutelate di cui all'art. 142, co.1, lett. g) del D.Lgs. 42/04: Si evidenzia che alcune aree interessate dall'intervento ricadono su terre accertate come aperte agli usi civici dei cittadini residenti nel Comune di Porto Torres. Le particelle catastali interessate, sono le seguenti: Comune di Porto Torres, F. 16 mappali 76, 129, 549, 596 e 614.

MA

Aree tutelate di cui all'art. 142, co.1, lett. m) del D.Lgs. 42/04: Entro 3,00 km dal sito di intervento sussistono diverse aree dichiarate di interesse archeologico. Si riportano le distanze minime dall'impianto fotovoltaico e opere correlate:

Comune di Sassari

- "Nuraghe Pilotta", sottoposto a vincolo archeologico con D.M. 20/07/1988; risultante a circa 0,89 km a SE dell'area 4 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe S. Osanna, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 12/01/1982 e indiretto D.M. 02/10/1984; risultante a circa 0,85 km a SO dell'area 1 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe Trobas, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 18/01/1982; risultante a circa 1,27 km a SO dell'area 1 del parco agrivoltaico.

Comune di Porto Torres

- Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 18/03/1982 e indiretto con D.M. 15/10/1984; a circa 0,37 km a NO dell'area 3 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe Margone, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 15/10/1984; a circa 0,22 km ... dell'area 1 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe Nieddu, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 13/10/1969, risultante a circa 1,60 km a NO dell'area 4 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe S. Elena, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 12/01/1982 e indiretto D.M. 09/12/1985; risultante a circa 0,69 km a NO dell'area 1 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe Mont'Elva, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 06/02/1982; risultante a circa 1,34 km a NO dell'area 1 del parco agrivoltaico;

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Dal punto di vista paesaggistico, l'area del campo agrivoltaico ricade nell'Ambito omogeneo di Paesaggio n. 14 "Golfo dell'Asinara" del Piano Paesaggistico Regionale. Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale: - Comune di Porto Torres: Piano Regolatore Generale Comunale. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2014 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI, per il quale, tuttavia, poiché l'iter di approvazione non è stato concluso, sono scadute le misure di salvaguardia di cui all'art 12, comma 3, del DPR 380/2001. I terreni che interessano l'impianto fotovoltaico sono urbanisticamente classificati come zone E. - Comune di Sassari: Piano Urbanistico Comunale, adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26/07/2012, sottoposto a verifica di coerenza conclusa con Determinazione del Dir. Gen. n. 3280 del 02/12/2014 e pubblicato sul BURAS n. 58 del 11/12/2014 al quale si sono succedute diverse varianti, alcune delle quali attualmente in itinere. I terreni destinati ad accogliere l'impianto ricadono in aree classificate dal PUC di Sassari come zone agricole E, sottozone: E2a 'Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva in terreni irrigui', E5a 'Aree agricole marginali nelle quali vi è l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale',

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

In merito alle aree individuate e cartografate nel P.P.R. interessate dalle opere in progetto si richiamano le seguenti norme e prescrizioni delle N.T.A: Per quanto riguarda l'area 1 che ricade all'interno della "Fascia costiera", definita e disciplinata dalle Norme tecniche di attuazione dello stesso PPR (artt. 17, c. 3, lett. a, 19 e 20) la disciplina dettata dall'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. al comma 1 lett. a, prevede espressamente che "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto agrivoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A. e pertanto l'installazione del parco agrivoltaico nella "Fascia costiera" non è conforme alle NTA del Piano e l'area è inclusa tra quelle non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1, Punto 13.1).

Per le aree gravate da usi civici l'art. 46 delle NTA del PPR prevede: "I diritti d'uso dei terreni gravati da usi civici, costituiti sia in forma tradizionale che ai sensi degli artt. 16 e 17 della L. R. 14 marzo 1994, n° 12, qualora incompatibili con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale – Norme Tecniche di

Attuazione, possono essere esercitati fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, purché non in contrasto con il P.A.I.”

L'art. 54 (Reti e elementi connettivi) ricomprende elementi presenti nell'area di progetto: a) Rete infrastrutturale storica; b) Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale. In particolare sono riferibili a tali categorie la viabilità storica e panoramica e i tracciati ferroviari per la categoria di cui alla lettera a, i muri a secco e i ricoveri rurali per la categoria b. In particolare per i tracciati storici il successivo art. 55 prescrive: “per i manufatti edilizi e gli spazi aperti di pertinenza significativamente alterati o resi non riconoscibili, lo stesso strumento urbanistico deve prevedere misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti modificati con un complesso di regole insediative, espresse anche mediante abachi, rivolte a favorire la conservazione degli elementi identitari superstiti (quali permanenze edilizie, recinti, divisioni fondiarie, percorsi). (...)”, per i muri a secco lo stesso articolo prescrive: “4. I piani urbanistici comunali introducono provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale. 5. Per le nuove recinzioni nelle aree caratterizzate dall'identità del muro a secco, devono essere introdotti provvedimenti atti ad incentivare la manutenzione di tale patrimonio e la messa in opera con la stessa tecnica anche di eventuali nuove recinzioni. Sono vietate recinzioni provvisorie o realizzate con materiali di risulta o differenti dalle presenti”.

- L'art. 59 relativo alle “Componenti di paesaggio con valenza storico culturale” include tra i sistemi storicoculturali “che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale” il “Sistema del Territorio della Nurra”, e la Regione storica del Sassarese con il “Complesso delle bonifiche del sassarese”: al 1° comma dell'articolo è esplicitato: “Al fine di tutelare e valorizzare il territorio il P.P.R. individua alcuni sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale, meglio descritti in relazione e schede, e indicati nella Tavola 3: Tali sistemi sono funzionali alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica”.

...

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nei pressi dell'impianto sono presenti beni paesaggistici di cui agli artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. per i quali, alcuni, sono individuati e cartografati nel PUC del Comune di Sassari i perimetri delle aree di tutela integrale e di tutela condizionata:

- a sud-ovest dell'area 1 di impianto, a circa 900 m, è presente il Nuraghe Renuzzu ID 4306;
- a nord-est dell'area 1 di impianto, a circa 1890 m, è presente il Nuraghe ID 4177;
- a sud-est dell'area 4 di impianto, a circa 860 m, è presente il Nuraghe Pillotta ID 4243 (tutela condizionata comune di Sassari 90064006);

...

Sono da segnalare all'interno dell'area vasta, In territorio di Porto Torres e Sassari, alcune tra le più importanti aree di interesse naturalistico regionali ai sensi della Direttiva CEE 43/92, ricomprese nel P.P.R. tra i beni paesaggistici di cui all'art.17, 3° comma, lettera K: (ZSC ITB010002 stagno di Pilo e di Cesaraccio; ZPS ITB013012 Stagno di Pilo, Cesaraccio e Saline di Stintino; SIC ITB013051 Dall'isola dell'Asinara all'Argentiera; ZSC ITB010043 “Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna”).

Inoltre, come riportato negli elaborati progettuali, le aree 2,3 e 4 e quota parte del cavidotto risultano non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi della DGR n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1 aree non idonee), poiché ricompresi all'interno di terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica della Nurra.

...

1.2. Beni architettonici

Nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente contermini non sussistono beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45).

Tuttavia a nord-ovest dell'area d'intervento a circa 5,00 km, nel centro di Porto Torres, si rilevano i seguenti

MA

beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45):

- Torre Aragonese al porto, D.M. 02/11/1996
- Ex Cassa comunale di Credito Agrario D.M. 21/06/2007
- Fortino militare sul molo levante Decreto COREPACU 07/09/2017
- Rifugio antiaereo di via Sassari/via Libio Decreto COREPACU 07/06/2021
- Rifugio antiaereo "De Amicis" Decreto COREPACU 13/04/2022

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente contermini non sussistono beni tutelati ope legis, tuttavia fra i beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1, più prossimi all'area di intervento si segnalano:

- Ruderì "Ecclesia Bionis";
- "Sant'Elena di Esse";
- Ruderì "Sant'Elena";

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico di circa 112 Ha con una potenza complessiva di 57.519 kWp ed è collocato in un ambito agricolo sensibilmente antropizzato, i cui valori paesaggistici, percettivi e identitari risultano allo stato attuale in parte compromessi oltre che per la prossimità di alcune attività di cava, anche per l'esistenza di numerosi altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che, con la loro presenza sempre più invasiva, stanno portando a una perdita irrimediabile delle caratteristiche peculiari della fertile pianura coltivata della Nurra. Ciononostante, i siti prescelti per la realizzazione del parco agrivoltaico conservano ancora elementi dell'assetto agricolo del territorio e sono in parte direttamente sottoposti a tutela e in parte nelle vicinanze di diverse aree tutelate sotto il profilo paesaggistico: la "Fascia costiera" per quanto riguarda l'area 1, individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme; il riu Sant'Osanna e Riu Mannu con le relative sponde; l'area di notevole interesse pubblico di "Porto Ferro, Argentiera e Stintino" in riferimento a tutto l'impianto. Del sito individuato dal proponente per la realizzazione di tali opere si evidenziano le caratteristiche che conferiscono al paesaggio particolare pregio e valenza culturale, simbolica e identitaria e sono stati evidenziati nei paragrafi precedenti i vincoli ai sensi della Parte II e della Parte III del D.lgs 42/2004 rispetto ai quali il progetto deve essere valutato. E' pertanto evidente, così come emerge dalla disanima della situazione vincolistica e dall'analisi delle caratteristiche dell'area interessata effettuate nella presente istruttoria, che la realizzazione delle opere in progetto presenta insuperabili criticità, che non sono considerate negli elaborati progettuali presentati dalla società proponente ai fini della VIA: - Parte degli interventi previsti ricadrebbero su aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.lgs 42/2004 (nello specifico aree coperte da boschi – percorse da incendi nel 2021 – e aree destinate a usi civici, più dettagliatamente sopra individuate negli specifici paragrafi), determinando gravi e irreversibili alterazioni dello stato dei luoghi. Tali interventi si considerano pertanto non compatibili con le caratteristiche del vincolo paesaggistico. In particolare, sono da tenere in considerazione le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna e, come indicato nel parere RAS – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari- prot. MASE n° 124067 del 07/10/2022 (pag. 38), "(...) Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico a terra (agrivoltaico), si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, (...)". Si evidenzia che la necessaria realizzazione di fasce parafuoco andrebbe ad incrementare l'impatto di trasformazione dello stato dei luoghi, specie proprio in relazione alle aree coperte da boschi e destinate a usi civici. - Le aree di progetto 1 e 3 sono previste in aree non dichiarate idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199/2021 in quanto ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (come evidenziato al punto precedente) e ricadono nella fascia di rispetto di 500 metri dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda dello stesso Decreto (Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 18/03/1982 e indiretto con D.M. 15/10/1984, a circa 0,37 km a NO dell'area 3 del parco agrivoltaico; Nuraghe Margone, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 15/10/1984), a circa 0,22 km O dell'area 1 del parco agrivoltaico); - La realizzazione delle opere in progetto contrasterebbe con le N.T.A. del

MA

P.P.R. richiamate nel paragrafo B.1.1.d della presente istruttoria, in particolare: – con l'art. 103 delle N.T.A. che prescrive che gli impianti di energie alternative siano "ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico", mentre come qui argomentato il proponente ha individuato per la realizzazione dell'impianto in esame una delle aree di maggior pregio paesaggistico della Sardegna; – con gli artt. 23 e 29 relativi alle componenti dell'Assetto ambientale interessate dalla localizzazione delle opere; – con l'art.55 in relazione alla necessaria demolizione di parti cospicue di muri a secco, definiti nella norma "fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale";

– con l'art.103, in riferimento alle strade SP 34, 42 e 57 in stretta relazione con l'area d'intervento, incluse dal P.P.R. tra le strade a specifica valenza paesaggistica e la SP 34 anche a fruizione turistica e alle numerose "Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale", per le quali la norma invece prescrive il "mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico. Non sono consentiti interventi che ne stravolgano le caratteristiche e i tracciati".

- nell'area vasta di progetto sono presenti diversi beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale del P.P.R.(artt. 48 e 49 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione), quali beni archeologici, cuiles, centri matrice, disseminati nell'area immediatamente contermina al parco agrivoltaico e relative opere di connessione, molti a breve distanza dalle opere in progetto, per i quali sarebbe alterato irrimediabilmente dall'impianto agrivoltaico il naturale contesto, ne verrebbe compromessa la "coerenza con l'identità della preesistenza architettonica", sarebbe impedita o limitata la pubblica fruizione.

Si sottolinea inoltre che le aree 2, 3 e 4 dell'impianto agrivoltaico e le relative opere connesse ricadono all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, ulteriore area considerata "non idonea" dalla già citata Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020.

- La realizzazione dell'impianto produrrebbe profonde e irreversibili alterazioni fisiche dirette sul paesaggio naturale e agropastorale, sui caratteri peculiari del luogo, sulle dinamiche ambientali, sociali ed economiche, sul sistema di relazioni fra le comunità locali e il territorio in cui vivono, lavorano e in cui si riconoscono: Demolizione di parti cospicue di antichi muri a secco che delimitano strade e sentieri, definiscono gli appezzamenti di terreno, racchiudono i recinti per gli allevamenti; alterazione di strade e di antichi sentieri e tratturi. Il parco agrivoltaico in progetto comporterebbe dunque radicali stravolgimenti delle aree ancora connotate da naturalità, dell'assetto insediativo, rurale e paesaggistico dell'area interessata, e l'inserimento di un impianto di tipo industriale di tale portata territoriale trasformerebbe il contesto agropastorale fino ad oggi marcatamente caratterizzato e identitario in un omologato paesaggio industriale.

- L'impianto agrivoltaico, su una superficie di circa 82 ettari, sarebbe nettamente percepibile da una vasta estensione del territorio e si imporrebbe con forte impatto visuale e con effetto di marcata dissonanza e sproporzione sia sul contesto più immediato dei singoli beni, paesaggistici e culturali, sia alla scala più ampia del sensibile sistema territoriale in esame, sugli ampi scenari godibili dai tanti punti di visuale pubblica, dalle strade SP 34 e 42, incluse dal P.P.R. tra le strade a valenza panoramica e di fruizione turistica per quanto riguarda le SP 34 per le quali è prescritto il "mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico". Emergono con evidenza anche dalle simulazioni fotografiche presenti nel progetto l'incongruenza e l'invasività delle strutture da installare rispetto al contesto descritto e ai beni tutelati, da e verso gli elementi qualificanti del paesaggio, e l'effetto straniante che produrrebbe un impianto di tale taglia sul contesto paesaggistico e culturale di notevole valenza simbolica e identitaria, sul quale si imporrebbe senza alcuna possibilità di connessione, integrazione o mitigazione, con effetto di appiattimento delle attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito. Benché si rilevi nel progetto una parte di misure di compensazione e di mitigazione, in relazione alla grande sensibilità paesaggistica del contesto, si deve comunque osservare che le criticità fin qui rilevate, di alterazione visiva, percettiva e simbolica di un territorio di grande valore ambientale e paesaggistico, di alterazione fisica degli elementi naturali e antropici e di incidenza sul ricco e importante patrimonio culturale, non siano realmente mitigabili o compensabili. E' necessario considerare che gli effetti negativi sopra evidenziati, già fortemente critici per il singolo impianto in esame, sarebbero amplificati a dismisura dal cumulo di tutti gli impianti simili attualmente in procedura di VIA nazionale o regionale proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, o persino nella stessa area, tali per numero e dimensione da compromettere completamente e definitivamente i caratteri del paesaggio. Per l'insieme di tali interventi non si può prescindere da una complessiva valutazione di consumo di suolo,

perdita di naturalità e impatti su superfici ad uso agropastorale, aree boscate e specie arboree di pregio, tessiture territoriali, patrimonio culturale, fruibilità e sviluppo turistico del territorio. I numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile previsti, con la loro diffusione sempre più massiva e invasiva, stanno portando allo stravolgimento totale del sistema territoriale, a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono, e alla riduzione drastica delle aree rurali, in contrapposizione con le norme comunitarie che ne prevedono invece lo sviluppo e promuovono il recupero delle aree degradate e abbandonate e la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste. A tal proposito è utile citare il parere RAS – ARPAS – prot. MASE n° 124067 del 07/10/2022 (pag. 46) e prot. partenza ARPAS n°33571/2022 del 30/09/2022 (pag. 5/10) che si condivide pienamente: "3.1 Impatti cumulativi: Si rileva che attualmente nell'areale in cui ricade il progetto di cui trattasi (buffer di 10/15 km), ed in particolare nelle aree limitrofe alla Zona industriale di Porto Torres, sono presenti numerosi impianti FER, alcuni installati e funzionanti, altri autorizzati e di prossima installazione. Inoltre, nell'ultimo anno, nella stessa area sono state attivate numerose procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per impianti Fotovoltaici, agrofotovoltaici e impianti eolici, ancora in fase istruttoria. A tal proposito sarebbe opportuna un'attenta valutazione relativa degli impatti cumulativi in relazione alla sottrazione di suolo agricolo e all'impatto paesaggistico prodotto da una così elevata concentrazione di impianti in un'area sostanzialmente limitata. Ciò in considerazione anche della vocazionalità agricola delle aree interessate e della vicinanza al Sito di interesse Nazionale di Porto Torres che di per sé costituisce un'importante fonte di pressione.", nonostante tale considerazione, il richiedente non ha prodotto un'analisi dettagliata dell'impatto cumulativo delle opere in argomento con i numerosi altri impianti previsti nello stesso ambito (di seguito elencati) ma ha considerato solo gli impianti previsti alla data di presentazione della domanda e non delle integrazioni, a parere di questa soprintendenza il fattore cumulativo dei vari progetti, secondo i principi della covisibilità e intervisibilità, determina un effetto moltiplicativo degli impatti gravanti sull'area creando un effetto estremamente invasivo nella percezione del paesaggio a detrimento di quei valori d'insieme da preservare, salvaguardare e valorizzare, tali aree andrebbero sottoposte ad attente azioni di recupero nelle porzioni compromesse. Si sta assistendo invece al progressivo impoverimento dei paesaggi rurali storici e allo svilimento delle caratteristiche del paesaggio storico-culturale, ai quali si sostituirebbe progressivamente una estensione omogenea di elementi tecnologici senza soluzione di continuità, che renderebbe nulle e insignificanti le stesse norme di tutela paesaggistica, che qui dovrebbero essere applicate, e il Piano Paesaggistico ora vigente.

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Si rileva che, nel corso degli ultimi mesi, sono pervenute numerose istanze relative alla realizzazione nel contesto di riferimento di centrali fotovoltaiche ed eoliche di grandi dimensioni, attualmente in corso di istruttoria di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, presso il M.A.S.E., o sottoposte a Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e della Delib. G. R. n. 11/75 del 2021. Alcune di queste, di seguito elencate, risultano limitrofe rispetto all'impianto agrivoltaico in progetto: ID VIP 9312, ID VIP 7394, ID VIP 10189, ID VIP 8959, ID VIP 7759, ID VIP 10380, ID VIP 10542, ID VIP 10640, ID VIP 10388 ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";

- v) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 10737 del 10/04/2024 (Allegato n. 4), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 02/04/2024, "... a seguito di


disamina della documentazione progettuale integrativa sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, considerato che nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente vicine non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice, non si ravvisano competenze di questo Servizio III”;

w) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 10892 del 12/04/2024 (Allegato n. 5), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, valutando che “... In riferimento all’oggetto e a riscontro delle note inviate da codesta Soprintendenza Speciale, esaminati la documentazione progettuale ed il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza competente a seguito del ricevimento delle integrazioni richieste, si rappresenta quanto segue. **CONSIDERATO** che nella zona oggetto dell’intervento sono presenti numerose aree sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica meglio descritte nella nota della Soprintendenza, in cui si dichiara altresì che non è stato possibile «verificare puntualmente ed esaustivamente l’esistenza dei beni» tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 in tutti i territori ricompresi nel buffer di 500 m; **CONSIDERATO** che, sebbene secondo il professionista incaricato le ricognizioni non avrebbero evidenziato «incisive evidenze oggettive», l’area interessata dall’impianto si inserisce in un ambito intensamente antropizzato già in antico e pertanto il livello del rischio archeologico va elevato a medio-alto anche in considerazione dei notevoli lavori di scavo e sbancamento previsti; **CONSIDERATO** che il gran numero di siti in buona misura riportati nella relazione archeologica allegata al progetto, cui si devono aggiungere quelli sepolti, ovvero non ancora conosciuti, consente già di percepire il forte impatto che l’impianto di progetto produrrebbe sul patrimonio archeologico locale; si ritiene l’intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere”, confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico nelle forme indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente.

CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento è connotata dalla presenza di diversi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 02/04/2024 - Allegato n. 3), tanto da individuare per l’area interessata dall’impianto industriale di cui trattasi un rischio archeologico “medio-alto”: “A.1 Situazione vincolistica dell’area oggetto di intervento [-] A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze [-] Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 500 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare, a integrazione e correzione di quanto proposto al punto A.1 della nota prot. 10042 del 15.10.2020, le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999). Comune di Sassari[:] • Nuraghe Pilotta, , D.M. 20/07/1988 (Diretto e indiretto); • Nuraghe Trobas, , D.M. 18/01/1982; • Nuraghe Sant’Osanna o d’Issi, D.M. 12/01/1982 (Diretto), D.M. 02/10/1984 (Indiretto). Comune di Porto Torres [-] • Loc. Nieddu, Nuraghe complesso, D.M. 13/10/1969; • Loc. Mont’Elva, Nuraghe complesso, D.M. 06/02/1982; • Nuraghe S. Elena, D.M. 12/01/1982, D.M. 09/12/1985 (Indiretto); • Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis, D.M. 18.03.1982 (diretto); D.M. 15.10.1984 (indiretto), distante dalla opere tra i 200 e i 500 m; • Nuraghe Margone, D.M. 15/10/1984 Diretto e indiretto, distante dalla opere tra i 200 e i 500 m ... A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici [-] Dall’esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all’interno del “Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari” tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari”, cartografati anche nei P.U.C. di Sassari, Porto Torres e Stintino (già oggetto di copianificazione con Regione Autonoma Sardegna e singoli comuni), che si elencano di seguito: Comune di Sassari[:] • Nuraghe Renuzzu o Pozzo d’Esse, ID Univoco 4306; • Nuraghe Pilotta, ID Univoco 4243; Comune di Porto Torres[:] • Nuraghe anonimo, ID Univoco 4177. A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell’intervento [-] A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25) [-] Riguardo

agli impatti sul patrimonio archeologico si elencano qui di seguito i beni più prossimi alle opere in progetto[:]

- Nuraghe Biunis, distanza dalle opere 200-500 m;
- Necropoli romana di Biunis, distanza dalle opere 500-1000 m;
- Nuraghe Margone, distanza dalle opere 200-500 m;
- Nuraghe S. Elena, distanza dalle opere 500-1000 m;
- Nuraghe Pillotta, distanza dalle opere 500-1000 m;
- Nur. Renuzzu- Pozzo D. Esse, distanza dalle opere 500-1000 m”:




(da Relazione Archeologica – Carta di distribuzione dei Beni Archeologici e Vincoli – Potenziale Archeologico assoluto, elaborato n. Tav. 01)

CONSIDERATO che l’Area 1 dell’impianto industriale di cui trattasi si colloca all’interno del bene paesaggistico tipizzato ed individuato quale “Fascia costiera”, oggetto delle prescrizioni di tutela di cui all’art. 20 delle relative Norme Tecniche di Attuazione quale oggetto di non edificazione per le aree naturali ancora conservatisi anche con riferimento ad un impianto FER (v. contributo istruttorio della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest, con nota prot. n. 48560 del 29/09/2022, il quale rileva che: “... Per quanto attiene alla conformità dell’intervento con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del PPR, si evidenzia che il bene paesaggistico “Fascia Costiera” deve sottostare alla disciplina dettata dall’art. 20, N.T.A. del P.P.R. che al comma 1, lett. a), espressamente prevede in via generalizzata, senza alcuna distinzione legata alla distanza dalla linea di costa: “Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 12 e dal successivo comma 2”. A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell’art. 20, comma 2, né ai sensi dell’art. 12 delle medesime N.T.A. In particolare non pare che la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro della tipologia di quello proposto, ritenuto dalla stessa Proponente assimilabile alla tipologia degli “impianti facenti parte del ciclo dell’energia elettrica (centrali, stazioni e linee elettriche)” di cui all’art. 102, N.T.A. del P.P.R. (cfr. Relazione paesaggistica, pgg. 35-36), possa essere inquadrata tra gli “interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali” di cui alla lettera c) del suddetto articolo. Difatti la realizzazione dello stesso non è finalizzata in via diretta a servire attività agricole nei

MA

suddetti terreni ma, per contro, risulta rivolta in via principale alla produzione di energia elettrica destinata a essere immessa nella rete elettrica nazionale; invero l'attività agricola, da avviare ex novo secondo il piano colturale predisposto dalla Proponente, per come descritta negli elaborati progettuali, costituirebbe un'attività collaterale e separata da quella dell'impianto in questione. Peraltro sussistono perplessità circa la possibilità di ritenere che un impianto fotovoltaico destinato a permanere sui terreni in questione per almeno un quarto di secolo (25/30 anni è la vita utile di impianti di questo genere, non alteri in maniera permanente lo stato dei luoghi, come richiesto dall'art. 12, comma 1, lett. c), citato ..."; ma, anche, Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest nota prot. n. 28219 del 09/06/2023), tanto da costituire il nuovo impianto industriale una alterazione del sistema dei con visivi verso la pianura e dell'interferenza che si genererebbe dalla visione della distesa di pannelli fotovoltaici rispetto al paesaggio naturale agricolo esistente e raffigurato dal Proponente nei propri fotoinserti di seguito riprodotti:



(da Tav.07a_Inquadramento_su_PPR_Impianto_agro-FV_e_opere_connesse_Rev1, elaborato integrativo, da cui emerge come il campo dell'Area 1 rientra nel bene paesaggistico tipizzato e individuato dal Piano paesaggistico regionale quale "Fascia costiera", oggetto delle prescrizioni di tutela di cui all'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione che vietano l'edificazione delle aree inedificate, tra le quali attività edificatorie si deve comprendere anche un impianto fotovoltaico)

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 110 Ha) sono ancora utilizzate con funzione agricola, tanto da essere zonizzate nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sassari come zona E-agricola (sottozona "E2") e nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Porto Torres ugualmente come zona "E-agricola", e che tali attività hanno rimodellato l'ambiente naturale in forme coerenti con il paesaggio esistente, che invece il nuovo impianto industriale snaturerebbe con l'introduzione di strutture incongrue ed estranee (come evidenziato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 02/04/2024 – Allegato n. 3 – e dalla Regione Autonoma della Sardegna con le

MA

proprie plurime osservazioni e contributi istruttori sopra riportati). A tal proposito, si veda anche quanto riportato dal Proponente nell'elaborato integrativo denominato *Relazione pedologica* (n. Allegato C.18): "3.2 Campionamenti Area A (Area impianto 1) È una porzione di territorio pianeggiante interessata dalla presenza di coltivazioni a foraggio utilizzate sia come sfalcio che con pascolo diretto ... 3.3 Campionamenti Area B (Area impianto 2) È una porzione di territorio pianeggiante interessata dalla presenza di pascolo, è presente sporadica vegetazione arbustiva ed una macchia a lentisco in posizione centrale del secondo appezzamento ... 3.4 Campionamenti Area C (Area impianto 3) È una porzione di territorio in moderato declivio pianeggiante interessata dalla presenza di coltivazioni a foraggio per buona parte e da coltivazioni ortive da pieno campo per una piccola area ... 3.5 Campionamenti Area D (Area impianto 4) È l'area più piccola tra quelle in esame ed è costituita da una superficie pianeggiante interessata dalla presenza di coltivazioni intensive a cereali e a foraggio ...".

Fotoinserimento PV06 - Ante operam											
Fotoinserimento PV06 - Post operam											
Punto di ripresa	LEGENDA Impianto agrofotovoltaico Caviddato Stazione di utenza HWF Opere condizionate Stazione RTN Porto Torres 2 Punti di vista Area visibile Area non visibile	Fotoinserimento PV06 - Post operam con mitigazione 	HWF S.r.l. INTEGRAZIONI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Impianto agrofotovoltaico "Porto Torres 1" da 59.276,55 kWp (40.000 kW in irradiazione) ed opere connesse Conventi di Porto Torres (SS) e Sassari APPENDICE 2 Inserimento visivo (rev.01 Maggio 2023)								
			<table border="1"> <tr> <td>FOCUS</td> <td>PRODOTTORE</td> <td>DATA</td> <td>ICARO wood</td> </tr> <tr> <td>9 / 13</td> <td>235346</td> <td>Maggio 2023</td> <td></td> </tr> </table>	FOCUS	PRODOTTORE	DATA	ICARO wood	9 / 13	235346	Maggio 2023	
FOCUS	PRODOTTORE	DATA	ICARO wood								
9 / 13	235346	Maggio 2023									

MA



Fotoinserimento PV08 - Ante operam



Fotoinserimento PV08 - Post operam (senza mitigazione)



Fotoinserimento PV08 - Post operam (con mitigazione)



Punto di ripresa

LEGENDA

- Impianto agro-fotovoltaico
- Cavallotto
- Stazione di utenza HWF
- Opere connesse
- Stazione RTM Porto Torres 2
- ▲ Punti di vista

HWF S.r.l.

INTEGRAZIONI


STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.]

Impianto agro-fotovoltaico "Porto Torres 1"
da 55.276,55 kWp (40.000 kW in immersione) ed opere connesse
Comuni di Porto Torres (SS) e Sassari

APPENDICE 2
Inserimento visivo (rev.01 Maggio 2023)

FOCUS 11 / 13	PROGETTO 23524	DATA Maggio 2023	ICARO wood.
------------------	-------------------	---------------------	--------------------


MA



(da SIA – Appendice 2 – Inserimento visivo (rev.01 Maggio 2023), elaborato integrativo n. All-IV.1-App.2, punti di ripresa PV06, PV08 e PV09, con raffigurato lo stato dei luoghi come non sostanzialmente interessati da opere non attinenti a pratiche agricole, per questo ricadendo in zonizzazione urbanistica del Comune di Sassari e del Comune di Porto Torres quali zone E-agricole, oggetto di tutela delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale – dall’insediamento dell’impianto industriale di cui trattasi e dal quale emerge chiaramente la capacità delle strutture industriali previste di deframmentare la visione unitaria del paesaggio agricolo esistente, sostituendone le componenti individuate dal Piano paesaggistico regionale con elementi industriali incongrui)

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) già esistenti, ma soprattutto in valutazione statale di seguito illustrati nell’immagine sottostante (con evidenziato nelle sottostanti immagine, con campi in CELESTE – ID_VIP 8106, il progetto in esame e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), avendo presente quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 02/04/2024 (Allegato n. 3): “... B.2.1.b. *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: Si rileva che, nel corso degli ultimi mesi, sono pervenute numerose istanze relative alla realizzazione nel contesto di riferimento di centrali fotovoltaiche ed eoliche di grandi dimensioni, attualmente in corso di istruttoria di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006, presso il M.A.S.E., o sottoposte a Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e della Delib. G. R. n. 11/75 del 2021. Alcune di queste, di seguito elencate, risultano limitrofe rispetto all’impianto agrivoltaico in progetto: ID VIP 9312, ID VIP 7394, ID VIP 10189, ID VIP 8959, ID VIP 7759, ID VIP 10380, ID VIP 10542, ID VIP 10640, ID VIP 10388”):*

MA




(da elaborazione della Soprintendenza speciale PNRR – vista generale - con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici / eolici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID_VIP 8106, con relativa etichetta “ID 8106” e campi in CELESTE, entro un riguardo in ROSSO – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA)

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio dei comuni di Sassari e Porto Torres e, in particolare, nell’areale di progetto ove si collocano anche una serie di beni archeologici. Costatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici per i quali è in corso l’iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della

MA

produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione per tutta la vita utile del progetto industriale proposto. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente e, quindi, totalmente svolta dal Proponente (v. le valutazioni ed immagini di seguito riportate in merito al numero di impianti esistenti ed in fase di valutazione VIA di competenza statale, anche sulla base di quanto effettivamente considerato dal Proponente) e, pertanto, non coglie che il contesto di giacenza dei predetti beni archeologici, ma in particolare tutto il relativo paesaggio agrario – oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale – subirebbe una sostanziale sostituzione con impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi (v. le immagini sopra riprodotte sullo stato dei luoghi agricoli e le trasformazioni operate dalle strutture industriali previste, comprese le necessarie mitigazioni vegetazionali proposte, che a loro volta costituiscono una ulteriore occupazione di suolo agricolo, oltre quelle per la prevenzione incendi):



(da Appendice 1 – Mappa di intervisibilità impianto (rev.01 Maggio 2023), elaborato integrativo, dal quale emerge come l'impianto industriale di cui trattasi sia capace di espandere la propria significativa invasività percettiva in un ambito vastissimo nell'area vincolata paesaggisticamente quale "Fascia costiera" del Piano paesaggistico regionale e, quindi, di modificarne le componenti paesaggistiche compositive dell'ambito naturale agricolo ancora conservatosi)

CONSIDERATO che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 7-bis, comma 2-*quater*, stabilisce che "Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso", definendosi le opere di cui al comma 2-bis quelle costituite da "... opere, ... impianti e ... infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis ...", quindi nel caso del progetto in esame evitando che le sue opere siano collocate in aree agricole, anche di pregio per la produzione alimentare, la cui componente naturale è oggetto di tutela da parte delle prescrizioni e previsioni del Piano paesaggistico regionale come sopra esposto.

MA

CONSIDERATO che HWF S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano certificare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il riferimento nel documento di risposta alle richieste di integrazione che i relativi contratti sono in procinto di essere sottoscritti - a valle, quindi, della predisposizione del progetto ed al di fuori della medesima iniziativa imprenditoriale – con aziende agricole già presenti sui fondi interessati - v. documento integrativo *Risposta alla richiesta di integrazioni formulate dalla Commissione Tecnica Specialistica PNRR-PNIEC, dal MiC e dalla Regione Sardegna*, paragrafo 3.2, p. 75), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta. Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole e zootecniche previste, benché se ne attesti la volontà di garantirne la continuità produttiva (v., per esempio, il documento integrativo denominato *Progetto Definitivo Impianto agro-fotovoltaico - Allegato C.09 - Progettazione e gestione agronomica dell'impianto agro-fotovoltaico*, ove la parte di attività agricole implementate appaiono irrisorie quale reddito percepito rispetto al reddito derivante dalla vendita della produzione di energia elettrica prodotta nella medesima annualità – risultando, comunque, quelle apistiche, indicate nella *Relazione paesaggistica* integrativa, p. 21, estranee a tali attività agrivoltaiche).

CONSIDERATO che l'elabora integrativo denominato *Progetto Definitivo Impianto agro-fotovoltaico - Allegato C.14 - Quadro economico e computo metrico estimativo - Impianto agro-fotovoltaico e opere connesse* (elaborato integrativo n. Rev1 – Aprile 2023) prevede per i cosiddetti *lavori agricoli* (categoria SpCat3) opere civili inerenti la realizzazione di nuovi fabbricati e la realizzazione delle nuove coltivazioni previste, per un importo totale (uguale a 459.245,00 euro) pari al solo 1,537 % del totale del costo del nuovo impianto industriale (uguale a 29.881.560,65 euro), non prevedendo nel contempo gli oneri per la relativa gestione nel corso dell'intera vita utile dello stesso impianto industriale, visto che come impianto agrivoltaico le relative attività agricole devono intendersi quali integrate alla produzione di energia elettrica, questo a maggiore riprova di quanto le stesse attività agricole siano in realtà un elemento non sostanzialmente integrato nel progetto agrivoltaico che si sostiene di aver presentato, anche a dimostrazione del non consumo di suolo agricolo esistente.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale (come in effetti appaiono essere) alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio nota prot. n. 53539 del 28/09/2023, comporterebbero l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale (v. osservazioni del 07/10/2023 della Regione Autonoma della Sardegna sopra citate: "... 2.4 in relazione alle misure di prevenzione del rischio incendi, in un'area caratterizzata da forte vulnerabilità, come dimostrano i numerosi eventi degli ultimi anni, si dovrà tenere conto, anche in merito al posizionamento di siepi perimetrali e filari alberati, delle indicazioni fornite dal Servizio Ispettorato Ripartimentale e del C.F.V.A. di Sassari che con nota prot. n. 53539 del 28.09.2022 (prot. D.G.A. n. 24607 di pari data) «al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e per prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni Regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile» ...", per questo dovendosi rimandare all'art. 18, comma 2, dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 17/53 del 04/05/2023, recante *Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016*, ove si afferma per i richiamati depositi di materiale infiammabile che le stesse fasce devono essere "libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile", quindi inerte da tale punto di vista, come invece non sembrano paragonabili le fasce

coltivate previste dal Proponente – v. figg. 3 e 4 del paragrafo 2.8 risposta n.° 3.2 del documento integrativo *Risposta alla richiesta di integrazioni formulate dalla Commissione Tecnica Specialistica PNRR-PNIEC, dal MiC e dalla Regione Sardegna*, p. 32):




Figura 3: Fascia di mitigazione di tipo B (olivo cipressino su doppio filare)




Figura 4: Fascia di mitigazione di tipo A (lentisco su unica fila)

(da documento integrativo *Risposta alla richiesta di integrazioni formulate dalla Commissione Tecnica Specialistica PNRR-PNIEC, dal MiC e dalla Regione Sardegna*, paragrafo 2.8 risposta n.° 3.2, figg. 3 e 4, p. 32)

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico (il cui ritorno economico per la produzione elettrica è infinitissimamente prevalente rispetto a quello atteso per la produzione agricola, sia in termini economici che occupazionali, come evidenziato nel presente parere tecnico istruttorio) e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio (stante ancora l'incertezza di qui effettivamente debba assumere l'onere di condurre le attività agricole connesse all'impianto fotovoltaico).

MA

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico proposto.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (elaborato integrativo SIA – Allegato IV – Quadro di riferimento ambientale - Allegato IV.3 - Piano di Monitoraggio Ambientale, Rev01 – Maggio 2023) risulta integrato con la trattazione del Patrimonio culturale e il Paesaggio (v. paragrafi 3.9, 5.2, 6.2 e 7.6), tuttavia non cogliendo, in particolar modo, la specificità delle attività da svolgersi per la tutela del patrimonio culturale archeologico, per il quale non sono identificati particolari elementi da monitorarsi, se non quelli visivo-percettivi, più attinenti agli aspetti di inserimento paesaggistico del progetto industriale proposto. Ancora, per tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO, non sono tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (anche individuando soggetti con specifica competenza in materia di patrimonio culturale archeologico e paesaggistico da incaricarsi).


RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata prioritariamente da proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio (avendo anche presente quanto sia ridotto l'incremento occupazionale dovuto alle attività agricole proposte – v. documento integrativo denominato *Progetto Definitivo Impianto agro-fotovoltaico - Allegato C.09 - Progettazione e gestione agronomica dell'impianto - agro-fotovoltaico*, paragrafo 11.1 *Incremento nel fabbisogno di manodopera e risvolti positivi nell'occupazione*, tabella 11.2, p. 87 -, ovvero l'incremento di solo 7,3% della produzione lorda standard delle colture previste – v., ancora, lo stesso documento integrativo, paragrafo 12.2.1, p. 94).

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo e del patrimonio archeologico interessato esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (nel senso sotto riportato per la relativa interpretazione nel caso di cui trattasi) e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di quasi 8 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per circa 57 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 336 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

MA



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/03/2024, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 328 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, pertanto, che l’impianto industriale di cui trattasi si colloca in parte per le relative opere connesse in aree dichiarate “non idonee” con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punto n. 7.2 – Aree 2, 3 e 4 - e 13.1 – Area 1 - della Tabella 1 dell’Allegato B).

CONSIDERATO che con riguardo alla necessità evidenziata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali di avere una dichiarazione da parte del Ministero della cultura in merito alla collocazione in aree dichiarate o non dichiarate idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, avendo a riguardo la tutela del patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico, si deve evidenziare la propedeutica necessità di questa Soprintendenza speciale per il PNRR di acquisire una dichiarazione da parte delle Amministrazioni rispettivamente competenti – tra le quali lo stesso Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - in merito al ricadere o meno del medesimo progetto nell’ambito delle aree dichiarate idonee dalle lett. a), b), c), c-bis) e c-ter) del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021. Infatti, per quanto di competenza di questa Amministrazione della cultura in merito al patrimonio culturale di cui alla lett. c-quater) del predetto comma 8 dell’art. 20, si deve evidenziare che quest’ultima previsione di identificazione delle “aree idonee” riporta per la sua applicazione la propedeutica fattispecie del “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)”, con esplicito non richiamo, invece, della lett. c-bis.1). Per quanto di propria competenza, allo stato attuale, si può riportare quanto valutato dall’Ufficio periferico del MiC territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 02/04/2024 (Allegato n. 3), al paragrafo A.1, ossia che l’Area 1 rientra in aree tutelate paesaggisticamente e che le Aree 1, 2 (parzialmente) e 3 (parzialmente) risultano ricomprese nella fascia di 500 m da beni culturali archeologici dichiarati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004. Per quanto sopra, qualora l’autorità competente in materia di VIA di competenza statale dovesse accertare direttamente che il progetto di cui trattasi ricade nelle “aree idonee” di cui alle sopra richiamate lettere (ad esclusione della c-bis.1), la medesima presunzione di idoneità prevarrà sulla diversa disposizione di esclusione dalle aree idonee di cui alla lett. c-quater).

MA

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la “tutela del paesaggio” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale archeologico di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo.

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale “1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata qui acclarata con l'istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi (per l'applicazione al caso di cui trattasi del predetto art. 26 si v. Tar Sardegna, sentenza n. 258/2024, pubblicata il 05/04/2024: “... Vale comunque rilevare, sotto questo primo aspetto e in senso contrario a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che questo Tribunale ha recentemente affermato il principio per cui, in casi quali quello che occupa, trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, a mente del quale “qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”. In tal senso, proprio in merito alle questioni sollevate, questo T.A.R. ha avuto modo di chiarire che “comunque, i margini di operatività della Giunta regionale erano circoscritti dalla previsione dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (...) Il precitato art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004 evidenzia una prevalenza “ex lege” del parere di tutela dei beni culturali, nel quale sono invero contenute articolate argomentazioni idonee a giustificare l'adozione di un parere negativo (...) Sotto questo profilo non è decisiva l'affermazione della ricorrente secondo la quale la previsione richiamata (art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004) sarebbe inapplicabile nel caso di specie perché il progetto non inciderebbe in via diretta su beni culturali, restando evidenziato dal Mi.C. che esso interferisce comunque in maniera rilevante sulle evidenze archeologiche della zona (sul punto il parere della Soprintendenza n. 17130 dell'11 maggio 2022 è senz'altro esaustivo). (...) La disposizione speciale applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale è quella dell'art. 26 del D.Lgs. n. 42/2004, che attribuisce efficacia preclusiva al parere negativo del Ministero in relazione alle esigenze di protezione dei beni culturali incisi, direttamente o indirettamente, dal progetto da valutare. La disposizione invocata dalla ricorrente (art. 30 del d.l. n. 77/2021) riguarda, invece, i (diversi) procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, nei quali il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 192). Tali assunti sono stati peraltro di recente ribaditi da questo Tribunale - e devono essere ancora oggi confermati - in relazione proprio ad un ricorso promosso dalla stessa odierna ricorrente in altro gravame promosso relativamente ad altro impianto eolico da realizzarsi nel territorio regionale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 ottobre 2023, n. 776 ...”).

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato “Tutela del patrimonio culturale”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere

MA

necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *"... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da HWF S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati del 07/10/2022 e del 02/04/2024 ed allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale definitivo del 02/04/2024 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 12/04/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.


CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 10/04/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quiquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto in ultimo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 5180 del 02/04/2024 (v. paragrafo B.2.1.c – Allegato n. 3: *"La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, non è pienamente conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 e non può considerarsi sufficiente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto; è trascurata, infatti, l'incidenza che può avere sul contesto la prevista installazione di numerosi volumi prefabbricati del tutto privi di qualità architettonica e non adeguati per materiali e tipologia alle caratteristiche dell'ambito interessato e alle NTA del PPR (Art. 83 Prescrizioni, comma 1, lett. d "i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura"*), e tali volumi sono assenti nelle simulazioni post operam prodotte. Non viene dato conto inoltre delle criticità sopra espone che, ad avviso della scrivente Soprintendenza, decretano l'illegittimità del progetto rispetto alle norme del PPR (incompatibilità con le prescrizioni di cui all'art. 29 e 23 delle NTA e art. 20 "Fascia Costiera"). Sotto il profilo del

merito non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame e risultano non inseriti tutti i fotoinserimenti da e verso i beni tutelati; non è stato pertanto possibile valutare il reale impatto cumulativo delle opere proposte. In considerazione delle problematiche sopra evidenziate, già chiaramente desumibili dagli elaborati prodotti, dai dati in possesso di questo Ufficio e sulla base della conoscenza dei luoghi, non si ritiene tuttavia necessario richiedere integrazioni documentali”).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con i pareri endoprocedimentali del 07/10/2022 e del 02/04/2024, che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituiscono parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 12/04/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 10/04/2024, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto dell’Impianto agro-fotovoltaico “PORTO TORRES 1” da 59.276,55 kWp (40.000 Kw in immissione) e relative opere connesse ed infrastrutturali indispensabili – Progetto Definitivo**, nei comuni di Porto Torres e Sassari, nella provincia di Sassari.



Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.it

OGGETTO: [ID_VIP 8106] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) – Progetto dell’impianto agrofotovoltaico “PORTO TORRES 1” da 59.276,55 kWp (40.000 Kw in immissione) e relative opere connesse ed infrastrutturali indispensabili – PROGETTO DEFINITIVO
Procedura riferita al D.Lgs n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC)
Proponente HWF S.r.l.
Rif. vs. nota prot. n. 3174 del 08/09/2022 – Ns. prot. n. 11884 del 09/09/2022
Trasmissione istruttoria e richiesta di documentazione integrativa

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione Paesaggistica, a cura del proponente, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata della transizione ecologica, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8620/12709> [ID_VIP: 8106]

Facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

“Le opere progettuali dell’impianto agrofotovoltaico da realizzare si possono così sintetizzare:

- *Impianto agrofotovoltaico ad inseguimento monoassiale ubicato nei comuni di Porto Torres e Sassari (SS), in località Margoneddu, Monte Rosè e Monti li Casi;*
- *Linea in cavo interrato in media tensione a 30 kV (Dorsali MT), per il collegamento dell’impianto fotovoltaico alla futura stazione elettrica di trasformazione 150/30kV di proprietà della Società;*
- *Stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV (Stazione Utente), da realizzarsi in località Monte Rosè, nel comune di Porto Torres (SS);*
- *Opere Condivise dell’Impianto di Utenza (Opere Condivise), costituite dalle sbarre comuni e dal sezionatore (di seguito “Opere Condivise, necessarie per la condivisione dello stallo a 150 kV nella stazione di smistamento RTN denominata “Porto Torres 2” tra il progetto della Società HWF e il progetto della società Wood Sardegna, quest’ultimo già autorizzato;*
- *Modifiche da apportare alla stazione utente di proprietà della società Wood Sardegna, funzionale al progetto di un impianto eolico da 29,4 MW della Società Wood Sardegna il quale ha già conseguito l’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio in data 28 giugno 2021.*

L’impianto agrofotovoltaico si svilupperà su una superficie complessiva di circa 110 ha [...].”

(Cfr. Sintesi non tecnica, pag. 10)



ALLEGATO A-BA

AREA FUNZIONALE TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Tra la documentazione resa disponibile dal committente ed esaminata non sono presenti elaborati specificatamente dedicati al patrimonio archeologico, sono pertanto stati esaminati gli inquadramenti cartografici e le planimetrie, le relazioni tecniche e specialistiche, Computo metrico e Quadro economico.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

Si rimanda al parere che verrà reso con le integrazioni richieste.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

Come sopra evidenziato non è stata allegata al progetto documentazione archeologica.

Nondimeno l'ubicazione del progetto in un'area che presenta un'altissima densità di siti archeologici di tutte le epoche e l'ingente quantità di scavi previsti nel Computo Metrico fanno presupporre di essere in presenza di un medio-alto rischio archeologico. Solo a seguito alle integrazioni documentali sarà possibile esplicitare gli impatti.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Alla luce di quanto esposto e dell'analisi degli elaborati progettuali, si chiede che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 c.1 lett. c, dall'art. 22 e dall'Allegato VII – punto 8 – della Parte II del D.Lgs. 152/2006, lo Studio di Impatto Ambientale descriva compiutamente i beni archeologici presenti e/o l'interesse archeologico dell'area, ai fini della determinazione degli eventuali impatti delle opere in progetto sul patrimonio culturale archeologico visibile e/o sepolto.

A questo scopo, tra la documentazione che costituisce il SIA dovrà essere presente la “Relazione archeologica”, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge, che comprenda la verifica del quadro vincolistico, l'adeguata documentazione delle ricognizioni di superficie (con puntuale indicazione delle aree indagate, degli eventuali beni individuati e del loro rapporto con gli interventi in progetto), l'analisi delle anomalie attraverso le fotografie aeree disponibili, l'analisi geomorfologica, e le carte della visibilità, del potenziale e del rischio archeologici.

La suddetta Relazione archeologica e il SIA dovranno essere integrati con l'Elenco e la puntuale perimetrazione cartografica dei beni e delle aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999), dei beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del suddetto D. Lgs 42/2004 e dei beni archeologici all'interno del “Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari” tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari”

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'area in progetto presenta un'altissima densità archeologica e, nel caso di realizzazione del progetto in esame, si delinerebbe un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e della notevole profondità degli interventi di scavo previsti.

Pertanto, in attesa del completamento della documentazione come sopra evidenziato, non è possibile formulare delle conclusioni. Si anticipa comunque che, nel caso il progetto in parola venga autorizzato, in tutte le aree definite a rischio archeologico da medio ad alto nella documentazione richiesta e nel parere definitivo questa Soprintendenza riterrà necessaria l'attivazione della procedura di cui al comma 8 ss. dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016, con l'esecuzione di saggi, a spese del committente, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. In tale eventualità inoltre tutti gli interventi che comportino scavi a quote diversa da quelle occupate da manufatti esistenti dovranno essere effettuati sotto la costante sorveglianza di professionisti archeologi a ciò incaricati, con spese a gravare sul committente.



ALLEGATO A-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1 Beni Paesaggistici

1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Le aree di intervento non sono sottoposte a decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

1.1.b. Aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del Codice

Il progetto non riguarda aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142 del Codice, fatta salva la collocazione dell'“Area 4” all'interno del perimetro di un “Impianto boschivo artificiale” individuato dal PPR, per il quale si rende necessaria la verifica da parte del competente organo regionale circa l'effettiva sussistenza del bosco. Ove ciò fosse accertato, l'“Area 4” sarebbe collocata entro un vincolo *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g.

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82.

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Le seguenti opere ricadono entro un'area individuata dal PPR come “Colture erbacee specializzate”:

- Campi fotovoltaici individuati come “Area 1”, “Area 2” e “Area 3”
- Stazione RTN 150 kV “Porto Torres 2”
- Porzioni di cavidotto MT 30 kV

Le seguenti opere ricadono entro un'area individuata dal PPR come “Impianto boschivo artificiale”

- Campo fotovoltaico “Area 4”

Le seguenti opere ricadono entro un'area individuata dal PPR come “Macchia, dune e aree umide”

- Porzioni di cavidotto MT 30 kV

Le Colture erbacee specializzate e gli impianti boschivi artificiali sono riconducibili alle “Aree ad utilizzazione agro-forestale” di cui agli artt. 28-30 delle NTA del PPR:

“La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni: a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico”.

Macchia, duna e aree umide sono riconducibili alle “Aree naturali e subnaturali” di cui agli artt. 22-24 delle NTA del PPR:

“Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”.

1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Il campo fotovoltaico “Area 1” ricade per intero entro il bene paesaggistico “Fascia costiera”, tutelato ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera a) delle NTA del PPR. Si evidenzia che l'art. 19 delle NTA esclude dal bene “Fascia costiera” le zone omogenee D con piani attuativi efficaci. Dalla relazione paesaggistica (pag. 41) si evince che nessuno dei quattro lotti in cui è previsto l'impianto fotovoltaico ricade all'interno del piano dell'area industriale di Porto Torres.

Il bene paesaggistico da repertorio del PPR più prossimo alle aree di intervento è il Nuraghe Pillotta (Codice BUR 4243), situato a circa 950 metri a sud-est dall'“Area 4”.



1.2. Beni architettonici

Nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente contermini non sussistono beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45).

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Fatta eccezione per l'“Area 1”, che incide direttamente sul bene paesaggistico “Fascia costiera” come più sopra individuato, e per l'“Area 4”, per la quale si rende necessario verificare la presenza del bosco e del relativo vincolo *ex lege*, tutte le altre opere previste ricadono su zone non sottoposte a tutela sotto il profilo paesaggistico.

Il progetto è collocato in gran parte in un'area agricola sensibilmente antropizzata, i cui valori paesaggistici, percettivi e identitari, risultano allo stato attuale ampiamente compromessi, oltre che per la presenza nelle vicinanze dell'area industriale di Porto Torres, anche per l'esistenza di attività di cava e di numerosi altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Ciò premesso, si ritiene che per garantire una fattiva tutela del paesaggio, sia necessario, nell'ambito del presente procedimento di VIA, valutare la compatibilità del progetto anche in funzione di un progressivo miglioramento delle aree degradate, assicurandosi che le opere previste non ne compromettano la recuperabilità.

Si deve pertanto evidenziare che per la medesima area geografica sono stati presentati, anche nel recente passato, numerosi progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La stessa cartografia elaborata dal proponente su ortofoto (cfr. TAV. 03) registra una situazione non più realistica: come si evince dalla documentazione fotografica e dall'ulteriore cartografia a corredo della relazione paesaggistica, infatti, sono già presenti nei siti immediatamente contermini, ampi campi fotovoltaici, ai quali devono sommarsi quelli recentemente sottoposti a VIA, con iter conclusi o ancora in corso di svolgimento.

Sulla base dei documenti forniti, questa Soprintendenza ritiene quindi di non poter esprimere il proprio parere di competenza, che tenga conto di tutte le trasformazioni in atto o programmate sul medesimo territorio.

In merito alle misure per garantire il miglior inserimento delle opere nel contesto rurale interessato, la Società richiedente propone attività agricole da insediare nelle stesse aree in cui è prevista la realizzazione degli impianti fotovoltaici; in corrispondenza delle recinzioni è invece prospettata la piantumazione di filari di alberi e arbusti di specie autoctone (mirto, ulivo). Si ritiene che tali opere costituiscano un'accettabile forma di mitigazione degli impatti sul paesaggio; dagli elaborati esaminati, tuttavia, non emerge alcuna proposta di compensazione. Se, infatti, l'avvio di attività agricole sulle stesse aree degli impianti può dimostrare che l'intervento non sia in grado di annullare totalmente la vocazione agricola del territorio sul quale incide, è innegabile che l'inserimento di (ulteriori) campi fotovoltaici abbia un impatto percettivo non indifferente sull'agro e, in particolare, sui beni paesaggistici interessati (sulla fascia costiera e, se confermato, sul bosco). Le fasce verdi attorno alle recinzioni si dimostrano un rimedio efficace sulle visuali a breve distanza, ma nel complesso il territorio viene impoverito dei propri valori paesaggistici, specialmente se si considera il progetto come una parte di un insieme di interventi, non organicamente pensati fin dall'origine, che ricopre un'area ben più vasta.

3. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

- Nell'ambito dell'iter dovrà essere chiarita la natura dell'area individuata dalla cartografia del PPR come “impianto boschivo artificiale”, verificando presso i competenti organi regionali l'effettiva sussistenza del bosco, il quale costituirebbe vincolo *ex lege* ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. g) del D.Lgs 42/2004.
- Al fine di poter esprimere un parere endoprocedimentale che tenga conto della reale situazione dello stato di fatto oltre che dei potenziali scenari di trasformazione dell'area interessata dalle opere, questo Ufficio segnala la necessità che sia fornito un inquadramento cartografico, almeno su ortofoto e sulle mappe del PPR, nel quale siano raffigurati tutti gli altri impianti di produzione di energia elettrica già autorizzati e quelli



per i quali vi sia un iter di approvazione in corso, statale o regionale, nella medesima area ed entro un raggio di ragionevoli dimensioni (tenuto conto dell'andamento pianeggiante e delle condizioni omogenee del territorio circostante, si ritiene sia ragionevole una ricognizione in un raggio di almeno 15 km).

- Si ravvisa la necessità che il progetto preveda e proponga un intervento in grado di migliorare concretamente lo stato delle aree contermini a quelle interessate dai lavori, come misura di compensazione dei valori paesaggistici e percettivi che saranno alterati e impoveriti dalla realizzazione dell'impianto in argomento.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, viste le richieste di integrazioni sopra esposte nelle nell'Allegato A-BA e nell'Allegato A-BAP, sospende il proprio parere e rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Soprintendenza Speciale per il PNRR.

I responsabili dell'istruttoria

Per la tutela del patrimonio archeologico

Dott. Gianluigi Marras

Per la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico

Arch. Sergio Cappai

Arch. Francesca Frassetto

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 8106] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) – Progetto dell'impianto
ago-fotovoltaico "PORTO TORRES 1" da 59.276,55 kWp (40.000 Kw in immissione) e relative opere
connesse ed infrastrutturali indispensabili – PROGETTO DEFINITIVO.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: HWF S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3174 del 08/09/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente vicine non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del *Codice*, non si ravvisano competenze di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla
Soprintendenza Speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
piero.aebischer@cultura.it

OGGETTO: [ID_VIP 8106] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) – Progetto dell’impianto agrofotovoltaico “PORTO TORRES 1” da 59.276,55 kWp (40.000 Kw in immissione) e relative opere connesse ed infrastrutturali indispensabili – PROGETTO DEFINITIVO
Procedura riferita al D.Lgs n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC)
Proponente HWF S.r.l.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA MAGGIO 2023
Parere endoprocedimentale
Rif.: vostre note prot. 9405 del 29.5.2023 (nostro prot. 8315 del 30.5.2023) e prot. 718 del 8.1.2024 (ns. prot. 350 del 9.1.2024)

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al link: [\[link\]](#).
Facendo seguito alle richieste di codesta Soprintendenza Speciale prot. 9405 del 29.5.2023 (nostro prot. 8315 del 30.5.2023) e prot. 718 del 8.1.2024 (ns. prot. 350 del 9.1.2024), si comunicano di seguito le valutazioni di competenza di questo Ufficio in merito alle opere di seguito sinteticamente descritte, considerando che il medesimo progetto era già stato proposto da codesta Soprintendenza Speciale alla scrivente con nota prot. 3174 del 8.9.2022 (Ns. prot. 11884 del 9.9.2022), riscontrata dalla richiesta di integrazioni prot. 13341 del 7.10.2022, allegata alla successiva richiesta di integrazioni di codesto Ufficio prot. 4401 del 11.10.2022.
Secondo quanto indicato dal soggetto proponente il progetto prevede la nuova realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare ubicato in località Margoneddu, Monte Rosè e Monti li Casi nei Comuni di Sassari e Porto Torres, della potenza nominale (DC) complessiva installata di 57.519 MWp. Il sito è sostanzialmente delimitato a sud dal confine comunale tra Porto Torres e Sassari, ad est dalla Strada Provinciale N. 42, a nord dalla Strada Statale N. 57 e ad ovest dalla strada comunale tra Porto Torres e Sassari.
L’impianto agro-fotovoltaico è suddivisibile in 4 aree, di cui 3 saranno ubicate nel Comune di Porto Torres e 1 nel Comune di Sassari. La Stazione Utente sarà realizzata nel Comune di Porto Torres (SS), pertanto le opere a servizio dell’impianto agro-fotovoltaico e di collegamento alla Stazione Utente (strade, cavi interrati) interesseranno entrambi i comuni. I terreni interessati dall’installazione dell’Impianto agro-fotovoltaico sono catastalmente identificati, per la quasi totalità, al NCT del Comune di Porto Torres ai Fogli 14 e 17 e solo una piccola parte è identificata al NCT del Comune di Sassari, Sezione di Nurra, al F. 33.
La superficie complessiva dei terreni su cui si svilupperà l’impianto agro-fotovoltaico è di circa 112 Ha. I terreni di progetto sono attualmente coltivati per la quasi totalità a seminativo e in parte minore utilizzati a pascolo. Su 112,45 ha di superficie totale occupata dall’impianto agro-fotovoltaico, l’area effettivamente coperta dai moduli (nell’ipotesi più conservativa, ovvero quando disposti parallelamente rispetto al suolo) è pari a circa 25,5 ha



(circa il 22,7% della superficie totale); la superficie occupata dalla viabilità interna all'impianto, dai piazzali delle cabine di conversione/ausiliarie/di raccolta oltre che del magazzino per ricovero attrezzi agricoli è di circa 2,28 ha (circa il 2% della superficie totale).

Le opere progettuali dell'impianto agro-fotovoltaico da realizzare si possono così sintetizzare:

- Impianto agro-fotovoltaico ad inseguimento monoassiale;
- Linea in cavo interrato in media tensione a 30 kV (Dorsali MT), per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla futura stazione elettrica di trasformazione 150/30kV di proprietà della Società;
- Stazione elettrica di trasformazione 150/30 kV (Stazione Utente), da realizzarsi in località Monte Rosè, nel comune di Porto Torres per una lunghezza complessiva di circa 13 km;
- Opere Condivise dell'Impianto di Utenza, costituite dalle sbarre comuni e dal sezionatore, necessarie per la condivisione dello stallo a 150 kV nella stazione di smistamento RTN denominata "Porto Torres 2" tra il progetto della Società HWF e il progetto della società Wood Sardegna (di seguito "Wood Sardegna"), quest'ultimo in costruzione.
- Attività di coltivazione agricola che saranno svolte all'interno dell'area dell'impianto agro-fotovoltaico con l'installazione di una fascia arborea perimetrale (costituita da piante di lentisco, essenza tipica del paesaggio locale e, per un tratto prospiciente la strada provinciale SP N. 34, da olivo cipressino).

Schematicamente, l'impianto fotovoltaico è caratterizzato dai seguenti elementi:

- Unità di generazione costituita da un numero totale di stringhe di 2.739, ciascuna avente n. 30 moduli in serie, per un totale di 82.170 moduli; Le strutture di sostegno dei moduli saranno disposte in file parallele, con asse in direzione Nord-Sud, ad una distanza di interasse (pitch) pari a 12 m. Le strutture saranno equipaggiate con un sistema tracker che permetterà di ruotare la struttura porta moduli durante la giornata, posizionando i pannelli nella perfetta angolazione rispetto ai raggi solari.
- N° 12 gruppi di conversione, con potenza nominale variabile tra 2.667 kVA e 4.400 kVA (possibilità di limitazione di potenza per rispettare il vincolo di 40 MW al punto di immissione alla rete), dove avviene la conversione DC/AC e l'elevazione a 30 kV;
- N° 12 cabine per servizi ausiliari;
- N° 3 cabine di raccolta MT
- N° 1 Edificio Magazzino/Sala Controllo;
- N° 1 Stazione di Trasformazione 150/30 kV;
- Dorsali MT costituite da cavi a 30 kV per la connessione delle unità di conversione (Power Station) alla Stazione di Trasformazione 150/30kV;
- Una rete di trasmissione dati in fibra ottica e/o RS485 per il monitoraggio e il controllo dell'impianto fotovoltaico (parametri elettrici relativi alla generazione di energia e controllo delle strutture tracker) e trasmissione dati via modem o via satellite;
- Una rete elettrica in bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale (controllo, sicurezza, illuminazione, TVCC, forza motrice ecc.) e dei trackers (motore di azionamento);
- Opere civili di servizio, costituite principalmente da basamenti cabine/power station, edifici prefabbricati, opere di viabilità, posa cavi, recinzione.

Le lavorazioni prevedono scavi e movimento terra, in particolare

- Regolarizzazione in tutta l'area dello strato più superficiale di terreno e le porzioni del sito che presentano pendenze importanti o asperità per una profondità stimata di 30 cm; in alcuni punti sono presenti canali di scolo delle acque, avvallamenti, cumuli di pietre di modesta entità. In queste aree sarà necessario eseguire un livellamento con mezzi meccanici e una regolarizzazione dei canali, in modo da renderli compatibili con la presenza dell'impianto fotovoltaico e lo svolgimento delle attività agricole. Gli scavi ed i riporti previsti sono contenuti ed eseguiti solo in corrispondenza delle aree dove saranno installate le power stations e le cabine, per la realizzazione delle fondazioni di queste strutture per un'occupazione complessiva di circa 24.485 mq;
- Realizzazione di viabilità interna costituita da strade bianche di nuova realizzazione, che includono i piazzali sul fronte delle cabine/gruppi di conversione. Si prevede uno scotico fino ad una profondità di 30 cm. su tutta l'area



- Scavi per posizionamento linee AT a sezione ristretta prevalentemente per i cavidotti AT. La profondità minima di posa sarà di 0,8 m per i cavi BT/cavi dati e di 1,50 m per i cavi MT mentre sarà 4,00 m nell'area della stazione di utenza.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi è la Relazione Archeologica (Elaborato progettuale C_17) elaborata dalla dottoressa Daniela Deriu, in possesso dei requisiti di legge, a seguito della richiesta di integrazioni di questo Ufficio 13341 del 7.10.2022, allegata alla successiva richiesta di integrazioni di codesto Ufficio prot. 4401 del 11.10.2022.

Dall'esame della documentazione suddetta si rileva che:

- la documentazione trasmessa appare conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022). Si evidenzia tuttavia che, pur compilato, non risulta trasmesso il template GIS;
- non è stato trasmesso il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva;
- sono state realizzate accurate ricerche bibliografica e di archivio;
- l'analisi delle emergenze archeologiche del territorio ha preso in considerazione un areale di circa 2 Km attorno al progetto: l'elenco dei monumenti presenti in relazione comprende quelli dichiarati di interesse culturale e quelli presenti nella Carta del Rischio; la carta relativa alla dislocazione dei monumenti nell'area, non include ulteriori siti e monumenti individuati nell'ambito dello studio effettuato;
- le ricognizioni di superficie sono state effettuate nelle aree in cui è prevista l'installazione dell'impianto e in quelle in cui sono previste le opere di connessione (cavidotti, strade, stazioni, aree di cantiere);
- la situazione vincolistica dell'area risulta rappresentata a livello grafico con le perimetrazioni attraverso l'analisi degli elaborati del Piano Urbanistico Comunale di Sassari e Porto Torres. Le carte risultano tuttavia di difficile lettura perché prodotte a una scala troppo piccola;
- il buffer di 100 m dai beni cartografati nel PPR della RAS (Repertorio del Mosaico - artt. 48 e 49 delle NTA) risulta rappresentato a livello grafico nelle tavole;
- E' stata effettuata la fotointerpretazione delle aree interessate dal progetto.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A.1.1 Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 500 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare, a integrazione e correzione di quanto proposto al punto A.1 della nota prot. 10042 del 15.10.2020, le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

Comune di Sassari

- Nuraghe Pilotta, , D.M. 20/07/1988 (Diretto e indiretto);
- Nuraghe Trobas, , D.M. 18/01/1982;
- Nuraghe Sant'Osanna o d'Issi, D.M. 12/01/1982 (Diretto), D.M. 02/10/1984 (Indiretto).

Comune di Porto Torres

- Loc. Nieddu, Nuraghe complesso, D.M. 13/10/1969;
- Loc. Mont'Elva, Nuraghe complesso, D.M. 06/02/1982;
- Nuraghe S. Elena, D.M. 12/01/1982, D.M. 09/12/1985 (Indiretto);
- Nuraghe e alcuni ruderi romani in Biunis, D.M. 18.03.1982 (diretto); D.M. 15.10.1984 (indiretto), **distante dalla opere tra i 200 e i 500 m;**
- Nuraghe Margone, D.M. 15/10/1984 Diretto e indiretto, **distante dalla opere tra i 200 e i 500 m.**



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola in tutti i territori ricompresi nel succitato buffer di 500 m.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", cartografati anche nei P.U.C. di Sassari, Porto Torres e Stintino (già oggetto di copianificazione con Regione Autonoma Sardegna e singoli comuni), che si elencano di seguito:

Comune di Sassari

- Nuraghe Renuzzu o Pozzo d'Esse, ID Univoco 4306;
- Nuraghe Pilotta, ID Univoco 4243;

Comune di Porto Torres

- Nuraghe anonimo, ID Univoco 4177.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs 50/2016 art. 25)

Riguardo agli impatti sul patrimonio archeologico si elencano qui di seguito i beni più prossimi alle opere in progetto

- Nuraghe Biunis, distanza dalle opere 200-500 m;
- Necropoli romana di Biunis, distanza dalle opere 500-1000 m;
- Nuraghe Margone, distanza dalle opere 200-500 m;
- Nuraghe S. Elena, distanza dalle opere 500-1000 m;
- Nuraghe Pillotta, distanza dalle opere 500-1000 m;
- Nur. Renuzzu- Pozzo D. Esse, distanza dalle opere 500-1000 m.

Le ricognizioni si sono svolte in tutti i mappali interessati dal posizionamento dei pannelli e nell'area immediatamente circostante ad essi. Al momento dell'analisi della superficie del suolo la visibilità registrata è risultata variabile a seconda della copertura vegetale dello stesso, sebbene mai ottimale, la visibilità è risultata complessivamente buona. Infatti, sebbene vi fosse una parziale copertura vegetale del suolo, le lavorazioni periodicamente effettuate sui mappali hanno garantito una buona affidabilità dei dati ricavati. I campi ricogniti sono collocati in una zona sostanzialmente pianeggiante, mossa solo da debolissime pendenze, che, in diversi punti, ha una ricca componente di pietre di piccole e medie dimensioni. Rara la presenza di alberi ad alto fusto, prevalentemente concentrati lungo i confini delineati da vegetazione a basso fusto.

Nell'area dell'impianto e del cavidotto sono state individuate 32 Unità Topografiche di ricognizione, tracciate secondo criteri omogenei di visibilità e uso del suolo. In condizioni di visibilità bassa, media e medio-alta le ricognizioni non hanno condotto all'individuazioni di elementi d'interesse archeologico eccetto un solo frammento di anforaceo africano di età romana raccolto in UT 4 nell'area 1 dell'impianto.

Le ricognizioni di superficie non hanno condotto all'individuazione di altri elementi, mobili o immobili, d'interesse archeologico, ad eccezione dei siti già ampiamente noti e posizionati ad una certa distanza, in due casi piuttosto limitata, rispetto all'area eventualmente interessata da lavorazioni funzionali alla realizzazione del progetto.

Nella valutazione del rischio la professionista, nell'indicare che *"...Tra le presenze archeologiche che marcano questa particolare sezione territoriale, nessuna verrà direttamente intaccata dalle lavorazioni; tuttavia è chiaro che l'opera si inserisce in un ambito antropizzato intensamente già in antico e di cui è ben lontana dall'esaurirsi la conoscenza degli spazi funzionali..."*, rimarca che: *"... Non essendo state però rilevate sul terreno incisive evidenze oggettive, in una generale situazione di media/buona visibilità, e tenendo presente che nessuna delle*



attività va a intercettare fasce di potenziale, di vincolo o di tutela di qualsiasi grado, si indica per una parte delle lavorazioni un grado di Rischio Basso (corrispondente al **“grado di rischio del progetto Basso: il progetto ricade in aree prive di testimonianze di frequentazioni antiche oppure a distanza sufficiente da garantire un'adeguata tutela a contesti archeologici la cui sussistenza è comprovata e chiara”, circ. MIC 1/2016, Allegato 3), (TAV_03)...”.**

Tuttavia sottolinea che **“Per le aree più prossime al sito del Nuraghe Margone (4) e Nuraghe Biunis/Villaggio medievale di Bionis (2), nella UT 4 (dove è stato rinvenuto un frammento di ceramica di età classica), e in generale nelle aree in cui la visibilità risulta bassa, compresi i cavidotti, si indica per le lavorazioni un grado di Rischio Medio (corrispondente al “grado di rischio del progetto Medio: il progetto investe l'area indiziata o le sue immediate prossimità”, circ. MIC 1/2016, Allegato 3), (TAV_03).**

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno “Medio” in luogo di “basso” o “molto basso” (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione). Tale principio, già indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia che, sebbene abrogata, può ancora costituire nel merito un valido ausilio metodologico, è stato recentemente ribadito dalla Tabella 2 dell'Allegato 1 della Circolare 1 del 27.1.2023 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che estende il medesimo criterio alle aree definite con potenziale archeologico non determinabile.

Si osserva altresì che:

- nell'areale compreso tra il Nuraghe Biunisi e la S.P. 34 analisi di superficie hanno in passato perimetrato sul terreno le tracce materiali del villaggio medievale di *Bionis*, abbandonato nel XIV secolo;
- nello stesso punto è da tempo nota una struttura a più ambienti voltati di epoca probabilmente romana, forse pertinente a terme, presso la quale era stata rinvenuta un'epigrafe che ricordava la fabbrica di oggetti sacri della dea *Venus Obsequens*.

Pertanto, in considerazione della prossimità di siti archeologici e in relazione ai notevoli interventi di scavo e sbancamento previsti, tutta l'area d'impianto è da considerarsi a rischio archeologico medio-alto.

A.3 Richieste di documentazione integrativa A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere integrate, nell'eventualità che venisse superato il parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

1. presentazione del Template GIS previsto dalle Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88;
2. quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva, secondo quanto prescritto dalle succitate Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88;
3. integrazioni delle fotosimulazioni mancanti che prendano in esame tutti i beni archeologici individuati nelle vicinanze dell'impianto, con particolare attenzione all'impatto cumulativo con gli impianti fotovoltaici già esistenti o progettati in loco;
4. maggiore precisione nell'ubicazione degli interventi di sbancamento per i percorsi stradali, allo stato non sufficiente;
5. presentazione di un modello 3D virtuale dell'impianto in progetto, in quanto ad ora assente.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, oltre che con quella archeologica come esplicitato al punto A.3.2 della presente nota al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di eventuale superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di



rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA; dovranno essere inoltre prodotte le integrazioni sopra elencate.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

L'area in progetto presenta, come ben esemplificato dalla Relazione Archeologica e dal punto A.1 della presente nota, un'alta densità archeologica. Tale densità interessa in particolare l'area contermina all'impianto in oggetto, dove è testimoniato il Nuraghe Biunis, oggetto di espresso provvedimento di tutela, un sito romano di grande dimensione, testimoniato da un'epigrafe, da rinvenimenti superficiali e soprattutto da strutture ancora in elevato e da una necropoli scavata solo in minima parte, e infine dal villaggio medievale di Bionis, abbandonato nel corso del XIV secolo. Allargando la prospettiva tutta l'area, come evidenziato anche da recenti indagini compiute in altri procedimenti di V.I.A., è ricca di rinvenimenti in quanto densamente abitata fin dalle epoche più antiche e inoltre interessata anche dai sistemi infrastrutturali (strade, sistemi di centuriazione, ponti etc.) di cui rimangono numerose tracce, che le analisi archeologiche che si vanno compiendo nell'area della Nurra in relazione ai numerosi progetti di cui è attualmente oggetto, vanno registrando in maniera sempre maggiore.

Si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico (ben illustrato anche dal grado di rischio archeologico esplicitato dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico), sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto.

Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato, evidenziate anche dalla documentazione presentata dal proponente (si veda ad esempio gli elaborati relativi alla visibilità e all'intervisibilità). Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici, previsti in un'area contermina a beni culturali interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi, con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto.

Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.



ALLEGATO A-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

Si confermano i contenuti di cui al punto 1.1 del parere di questo Ufficio prot. n.13341 del 07.10.2022. E' utile integrare con quanto di seguito evidenziato:

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

Aree tutelate di cui all'art. 142, co.1, lett. g) del D.Lgs. 42/04: L'area 3 del parco agrivoltaico risulta percorsa da incendio nel 2021 come risultante dal geoportale.

Aree tutelate di cui all'art. 142, co.1, lett. g) del D.Lgs. 42/04: Si evidenzia che alcune aree interessate dall'intervento ricadono su terre accertate come aperte agli usi civici dei cittadini residenti nel Comune di Porto Torres. Le particelle catastali interessate, sono le seguenti: Comune di Porto Torres, F. 16 mappali 76, 129, 549, 596 e 614.

Aree tutelate di cui all'art. 142, co.1, lett. m) del D.Lgs. 42/04: Entro 3,00 km dal sito di intervento sussistono diverse aree dichiarate di interesse archeologico. Si riportano le distanze minime dall'impianto fotovoltaico e opere correlate:

Comune di Sassari

- "Nuraghe Pilotta", sottoposto a vincolo archeologico con D.M. 20/07/1988; risultante a circa 0,89 km a SE dell'area 4 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe S. Osanna, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 12/01/1982 e indiretto D.M. 02/10/1984; risultante a circa 0,85 km a SO dell'area 1 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe Trobas, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 18/01/1982; risultante a circa 1,27 km a SO dell'area 1 del parco agrivoltaico.

Comune di Porto Torres

- Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 18/03/1982 e indiretto con D.M. 15/10/1984; a circa 0,37 km a NO dell'area 3 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe Margone, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 15/10/1984); a circa 0,22 km O dell'area 1 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe Nieddu, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 13/10/1969, risultante a circa 1,60 km a NO dell'area 4 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe S. Elena, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 12/01/1982 e indiretto D.M. 09/12/1985; risultante a circa 0,69 km a NO dell'area 1 del parco agrivoltaico;
- Nuraghe Mont'Elva, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 06/02/1982; risultante a circa 1,34 km a NO dell'area 1 del parco agrivoltaico;

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Dal punto di vista paesaggistico, l'area del campo agrivoltaico ricade nell'Ambito omogeneo di Paesaggio n. 14 "Golfo dell'Asinara" del Piano Paesaggistico Regionale.

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale:



- Comune di Porto Torres: Piano Regolatore Generale Comunale. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2014 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI, per il quale, tuttavia, poiché l'iter di approvazione non è stato concluso, sono scadute le misure di salvaguardia di cui all'art 12, comma 3, del DPR 380/2001. I terreni che interessano l'impianto fotovoltaico sono urbanisticamente classificati come zone E.

- Comune di Sassari: Piano Urbanistico Comunale, adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26/07/2012, sottoposto a verifica di coerenza conclusa con Determinazione del Dir. Gen. n. 3280 del 02/12/2014 e pubblicato sul BURAS n. 58 del 11/12/2014 al quale si sono succedute diverse varianti, alcune delle quali attualmente in itinere.

I terreni destinati ad accogliere l'impianto ricadono in aree classificate dal PUC di Sassari come zone agricole E, sottozone: E2a *'Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva in terreni irrigui'*, E5a *'Aree agricole marginali nelle quali vi è l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale'*,

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

In merito alle aree individuate e cartografate nel P.P.R. interessate dalle opere in progetto si richiamano le seguenti norme e prescrizioni delle N.T.A.:

Per quanto riguarda l'area 1 che ricade all'interno della "Fascia costiera", definita e disciplinata dalle Norme tecniche di attuazione dello stesso PPR (artt. 17, c. 3, lett. a, 19 e 20) la disciplina dettata dall'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. al comma 1 lett. a, prevede espressamente che "Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2". A tal proposito si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto agrivoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A. e pertanto l'installazione del parco agrivoltaico nella "Fascia costiera" non è conforme alle NTA del Piano e l'area è inclusa tra quelle non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1, Punto 13.1).

Per le aree gravate da usi civici l'art. 46 delle NTA del PPR prevede: *"I diritti d'uso dei terreni gravati da usi civici, costituiti sia in forma tradizionale che ai sensi degli artt. 16 e 17 della L. R. 14 marzo 1994, n° 12, qualora incompatibili con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale – Norme Tecniche di Attuazione, possono essere esercitati fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, purché non in contrasto con il P.A.I."*

L'art. 54 (Reti e elementi connettivi) ricomprende elementi presenti nell'area di progetto: a) Rete infrastrutturale storica; b) Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale. In particolare sono riferibili a tali categorie la viabilità storica e panoramica e i tracciati ferroviari per la categoria di cui alla lettera a, i muri a secco e i ricoveri rurali per la categoria b. In particolare per i tracciati storici il successivo art. 55 prescrive: *"per i manufatti edilizi e gli spazi aperti di pertinenza significativamente alterati o resi non riconoscibili, lo stesso strumento urbanistico deve prevedere misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti modificati con un complesso di regole insediative, espresse anche mediante abachi, rivolte a favorire la conservazione degli elementi identitari superstiti (quali permanenze edilizie, recinti, divisioni fondiarie, percorsi). (...)"*, per i muri a secco lo stesso articolo prescrive: *"4. I piani urbanistici comunali introducono provvedimenti di salvaguardia del patrimonio dei recinti in pietre murate a secco che costituiscono, con la varietà locale delle tecniche e dei materiali, un fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale. 5. Per le nuove recinzioni nelle aree caratterizzate dall'identità del muro a secco, devono essere introdotti provvedimenti atti ad incentivare la manutenzione di tale patrimonio e la messa in opera con la stessa tecnica anche di eventuali nuove recinzioni. Sono vietate recinzioni provvisorie o realizzate con materiali di risulta o differenti dalle presenti"*.



- L'art. 59 relativo alle "Componenti di paesaggio con valenza storico culturale" include tra i sistemi storico-culturale "che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale" il "Sistema del Territorio della Nurra", e la Regione storica del Sassarese con il "Complesso delle bonifiche del sassarese": al 1° comma dell'articolo è esplicitato: "*Al fine di tutelare e valorizzare il territorio il P.P.R. individua alcuni sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale, meglio descritti in relazione e schede, e indicati nella Tavola 3: Tali sistemi sono funzionali alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica*".

In relazione alla realizzazione dei vari volumi prefabbricati in progetto si richiama l'art. 83, relativo a nuova edificazione in agro, che prescrive al comma 1, lett. d: "*i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura*".

L'art. 103 delle NTA, relativamente al sistema delle infrastrutture, detta le prescrizioni riguardo le "strade e ferrovie storiche" e le "strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica" individuando nello specifico quanto segue:

4. La pianificazione urbanistica e di settore deve riconoscere e disciplinare il sistema viario e ferroviario, dal punto di vista paesaggistico, secondo il seguente schema:

b) Strade e ferrovie storiche, che hanno conservato anche in parte il tracciato, i manufatti, le opere d'arte, sono da considerarsi beni identitari regionali.

c) Strade e ferrovie a specifica valenza paesaggistica e panoramica, quali, le litoranee e le strade in quota degli ambienti montani e naturali, che costituiscono la rete di accesso a parti del territorio di elevato valore paesaggistico o attraversano ambiti di particolare sensibilità. Per tale categoria devono essere previsti interventi di riqualificazione e valorizzazione attraverso la realizzazione di punti di belvedere e la promozione di progetti di catalogazione e mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico. Non sono consentiti interventi che ne stravolgano le caratteristiche e i tracciati, fatto salvo quanto disposto dall'art.21, comma 4. Non è consentito il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria o altri ostacoli alla percezione visiva. La segnaletica turistica deve essere inserita in un progetto organico sovracomunale o provinciale, sulla base di direttive regionali.

d) Strade di fruizione turistica, che costituiscono la rete di accesso a parti del territorio di elevato valore paesaggistico e di fruibilità turistica, quali litorali, spiagge, scogliere, boschi, zone umide, con annessi spazi di sosta e parcheggi, ecc. Tali strade devono essere dotate di adeguati spazi per parcheggi in funzione del carico turistico sostenibile, da posizionarsi ad opportuna distanza dal sistema ecologico sensibile di attrazione, al di fuori dei con visivi e comunque tali da salvaguardare la percezione di integrale naturalità dei luoghi.

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nei pressi dell'impianto sono presenti beni paesaggistici di cui agli artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. per i quali, alcuni, sono individuati e cartografati nel PUC del Comune di Sassari i perimetri delle aree di tutela integrale e di tutela condizionata:

- a sud-ovest dell'area 1 di impianto, a circa 900 m, è presente il Nuraghe Renuzzu ID 4306;
- a nord-est dell'area 1 di impianto, a circa 1890 m, è presente il Nuraghe ID 4177;



- a sud-est dell'area 4 di impianto, a circa 860 m, è presente il Nuraghe Pillotta ID 4243 (tutela condizionata comune di Sassari 90064006);

Sono inoltre presenti nel raggio di 6 km circa dalle aree dell'impianto numerosi beni paesaggistici di natura architettonica individuati nel repertorio del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione), di cui si riportano di seguito i principali:

Comune di Porto Torres:

Torre Aragonese in piazza Cristoforo Colombo (ID 5656), casa cantoniera (ID 5557).

Comune di Sassari:

Cuile Issi (ID 4919).

E' presente nell'area vasta dell'impianto in progetto, nel raggio di 6-7 km, il Centro di antica e prima formazione di Porto Torres delimitato ai sensi dell'articolo 52, 1 comma – lettere a) e b), delle N.T.A. del P.P.R.

Sono da segnalare all'interno dell'area vasta, In territorio di Porto Torres e Sassari, alcune tra le più importanti aree di interesse naturalistico regionali ai sensi della Direttiva CEE 43/92, ricomprese nel P.P.R. tra i beni paesaggistici di cui all'art.17, 3° comma, lettera K: (ZSC ITB010002 stagno di Pilo e di Cesaraccio; ZPS ITB013012 Stagno di Pilo, Cesaraccio e Saline di Stintino; SIC ITB013051 Dall'isola dell'Asinara all'Argentiera; ZSC ITB010043 "Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna).

Inoltre, come riportato negli elaborati progettuali, le aree 2,3 e 4 e quota parte del cavidotto risultano non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi della DGR n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1 aree non idonee), poiché ricompresi all'interno di terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dal Consorzi di Bonifica della Nurra.

Sono inoltre presenti all'interno dell'area dell'impianto testimonianze di un vecchio tracciato ferroviario e contermini allo stesso alcuni tratti di viabilità panoramica di interesse paesaggistico, di cui all'art. 54 delle N.T.A per quanto riguarda il tracciato ferroviario e per le strade con valenza paesaggistica si richiama l'art.103, lettera d) del 4° comma.

1.2. Beni architettonici

Nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente contermini non sussistono beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45).

Tuttavia a nord-ovest dell'area d'intervento a circa 5,00 km, nel centro di Porto Torres, si rilevano i seguenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45):

- Torre Aragonese al porto, D.M. 02/11/1996
- Ex Cassa comunale di Credito Agrario D.M. 21/06/2007
- Fortino militare sul molo levante Decreto COREPACU 07/09/2017
- Rifugio antiaereo di via Sassari/via Libio Decreto COREPACU 07/06/2021
- Rifugio antiaereo "De Amicis" Decreto COREPACU 13/04/2022

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente contermini non sussistono beni tutelati ope legis, tuttavia Fra i beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1, più prossimi all'area di intervento si segnalano:

- Ruderi "Ecclesia Bionis";



- “Sant’Elena di Esse”;
- Ruderì “Sant’Elena”;

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico di circa 112 Ha con una potenza complessiva di 57.519 kWp ed è collocato in un ambito agricolo sensibilmente antropizzato, i cui valori paesaggistici, percettivi e identitari risultano allo stato attuale in parte compromessi oltre che per la prossimità di alcune attività di cava, anche per l’esistenza di numerosi altri impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che, con la loro presenza sempre più invasiva, stanno portando a una perdita irrimediabile delle caratteristiche peculiari della fertile pianura coltivata della Nurra. Ciononostante, i siti prescelti per la realizzazione del parco agrivoltaico conservano ancora elementi dell’assetto agricolo del territorio e sono in parte direttamente sottoposti a tutela e in parte nelle vicinanze di diverse aree tutelate sotto il profilo paesaggistico: la “Fascia costiera” per quanto riguarda l’area 1, individuata dal PPR come bene paesaggistico d’insieme; il riu Sant’Osanna e Riu Mannu con le relative sponde; l’area di notevole interesse pubblico di “Porto Ferro, Argentiera e Stintino” in riferimento a tutto l’impianto.

Del sito individuato dal proponente per la realizzazione di tali opere si evidenziano le caratteristiche che conferiscono al paesaggio particolare pregio e valenza culturale, simbolica e identitaria e sono stati evidenziati nei paragrafi precedenti i vincoli ai sensi della Parte II e della Parte III del D.lgs 42/2004 rispetto ai quali il progetto deve essere valutato. E’ pertanto evidente, così come emerge dalla disanima della situazione vincolistica e dall’analisi delle caratteristiche dell’area interessata effettuate nella presente istruttoria, che la realizzazione delle opere in progetto presenta insuperabili criticità, che non sono considerate negli elaborati progettuali presentati dalla società proponente ai fini della VIA:

- Parte degli interventi previsti ricadrebbero su aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.lgs 42/2004 (nello specifico aree coperte da boschi – percorse da incendi nel 2021 – e aree destinate a usi civici, più dettagliatamente sopra individuate negli specifici paragrafi), determinando gravi e irreversibili alterazioni dello stato dei luoghi. Tali interventi si considerano pertanto non compatibili con le caratteristiche del vincolo paesaggistico.

In particolare, sono da tenere in considerazione le gravi problematiche legate agli incendi che ogni anno devastano la Sardegna e, come indicato nel parere RAS – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari- prot. MASE n° 124067 del 07/10/2022 (pag. 38), “(...) Al fine di proteggere l’impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico a terra (agrivoltaico), si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell’area interessata dall’impianto, (...)”. Si evidenzia che la necessaria realizzazione di fasce parafuoco andrebbe ad incrementare l’impatto di trasformazione dello stato dei luoghi, specie proprio in relazione alle aree coperte da boschi e destinate a usi civici.

- Le aree di progetto 1 e 3 sono previste in aree non dichiarate idonee ai sensi dell’art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199/2021 in quanto ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004 (come evidenziato al punto precedente) e ricadono nella fascia di rispetto di 500 metri dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda dello stesso Decreto (**Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi**, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 18/03/1982 e indiretto con D.M. 15/10/1984, a circa **0,37 km a NO dell’area 3** del parco agrivoltaico; **Nuraghe Margone**, sottoposto a vincolo archeologico diretto con D.M. 15/10/1984), a circa **0,22 km O dell’area 1** del parco agrivoltaico);



- La realizzazione delle opere in progetto contrasterebbe con le N.T.A. del P.P.R. richiamate nel paragrafo B.1.1.d della presente istruttoria, in particolare:

- con l'art. 103 delle N.T.A. che prescrive che gli impianti di energie alternative siano *"ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico"*, mentre come qui argomentato il proponente ha individuato per la realizzazione dell'impianto in esame una delle aree di maggior pregio paesaggistico della Sardegna;
- con gli artt. 23 e 29 relativi alle componenti dell'Assetto ambientale interessate dalla localizzazione delle opere;
- con l'art.55 in relazione alla necessaria demolizione di parti cospicue di muri a secco, definiti nella norma *"fattore insostituibile di identità paesaggistica e culturale"*;
- con l'art.103, in riferimento alle strade SP 34, 42 e 57 in stretta relazione con l'area d'intervento, incluse dal P.P.R. tra le strade a specifica valenza paesaggistica e la SP 34 anche a fruizione turistica e alle numerose *"Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale"*, per le quali la norma invece prescrive il *"mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico. Non sono consentiti interventi che ne stravolgano le caratteristiche e i tracciati"*.

- nell'area vasta di progetto sono presenti diversi beni paesaggistici dell'Assetto storico culturale del P.P.R.(artt. 48 e 49 e 51 delle Norme Tecniche di Attuazione), quali beni archeologici, cuiles, centri matrice, disseminati nell'area immediatamente contermina al parco agrivoltaico e relative opere di connessione, molti a breve distanza dalle opere in progetto, per i quali sarebbe alterato irrimediabilmente dall'impianto agrivoltaico il naturale contesto, ne verrebbe compromessa la *"coerenza con l'identità della preesistenza architettonica"*, sarebbe impedita o limitata la pubblica fruizione.

Si sottolinea inoltre che le aree 2, 3 e 4 dell'impianto agrivoltaico e le relative opere connesse ricadono all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, ulteriore area considerata *"non idonea"* dalla già citata Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020.

- La realizzazione dell'impianto produrrebbe profonde e irreversibili alterazioni fisiche dirette sul paesaggio naturale e agropastorale, sui caratteri peculiari del luogo, sulle dinamiche ambientali, sociali ed economiche, sul sistema di relazioni fra le comunità locali e il territorio in cui vivono, lavorano e in cui si riconoscono: Demolizione di parti cospicue di antichi muri a secco che delimitano strade e sentieri, definiscono gli appezzamenti di terreno, racchiudono i recinti per gli allevamenti; alterazione di strade e di antichi sentieri e tratturi. Il parco agrivoltaico in progetto comporterebbe dunque radicali stravolgimenti delle aree ancora connotate da naturalità, dell'assetto insediativo, rurale e paesaggistico dell'area interessata, e l'inserimento di un impianto di tipo industriale di tale portata territoriale trasformerebbe il contesto agropastorale fino ad oggi marcatamente caratterizzato e identitario in un omologato paesaggio industriale.

- L'impianto agrivoltaico, su una superficie di circa 82 ettari, sarebbe nettamente percepibile da una vasta estensione del territorio e si imporrebbe con forte impatto visuale e con effetto di marcata dissonanza e sproporzione sia sul contesto più immediato dei singoli beni, paesaggistici e culturali, sia alla scala più ampia del sensibile sistema territoriale in esame, sugli ampi scenari godibili dai tanti punti di visuale pubblica, dalle strade SP 34 e 42, incluse dal P.P.R. tra le strade a valenza panoramica e di fruizione turistica per quanto riguarda le SP 34 per le quali è prescritto il *"mantenimento delle visuali a più elevato pregio paesaggistico"*.

Emergono con evidenza anche dalle simulazioni fotografiche presenti nel progetto l'incongruenza e l'invasività delle strutture da installare rispetto al contesto descritto e ai beni tutelati, da e verso gli elementi qualificanti del paesaggio, e l'effetto straniante che produrrebbe un impianto di tale taglia sul contesto paesaggistico e culturale di notevole valenza simbolica e identitaria, sul quale si imporrebbe senza alcuna possibilità di



connessione, integrazione o mitigazione, con effetto di appiattimento delle attuali relazioni altimetriche tra territorio e costruito.

Benché si rilevi nel progetto una parte di misure di compensazione e di mitigazione, in relazione alla grande sensibilità paesaggistica del contesto, si deve comunque osservare che le criticità fin qui rilevate, di alterazione visiva, percettiva e simbolica di un territorio di grande valore ambientale e paesaggistico, di alterazione fisica degli elementi naturali e antropici e di incidenza sul ricco e importante patrimonio culturale, non siano realmente mitigabili o compensabili.

E' necessario considerare che gli effetti negativi sopra evidenziati, già fortemente critici per il singolo impianto in esame, sarebbero amplificati a dismisura dal cumulo di tutti gli impianti simili attualmente in procedura di VIA nazionale o regionale proposti nelle aree contigue o prossime a quelle di intervento, o persino nella stessa area, tali per numero e dimensione da compromettere completamente e definitivamente i caratteri del paesaggio. Per l'insieme di tali interventi non si può prescindere da una complessiva valutazione di consumo di suolo, perdita di naturalità e impatti su superfici ad uso agropastorale, aree boscate e specie arboree di pregio, tessiture territoriali, patrimonio culturale, fruibilità e sviluppo turistico del territorio.

I numerosi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile previsti, con la loro diffusione sempre più massiva e invasiva, stanno portando allo stravolgimento totale del sistema territoriale, a un'irrimediabile perdita del godimento dei paesaggi naturali, storici ed identitari come quello in esame, espressamente salvaguardati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dagli strumenti normativi ed attuativi a scala nazionale e regionale che ne discendono, e alla riduzione drastica delle aree rurali, in contrapposizione con le norme comunitarie che ne prevedono invece lo sviluppo e promuovono il recupero delle aree degradate e abbandonate e la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste. A tal proposito è utile citare il parere RAS – ARPAS – prot. MASE n° 124067 del 07/10/2022 (pag. 46) e prot. partenza ARPAS n°33571/2022 del 30/09/2022 (pag. 5/10) che si condivide pienamente: *“3.1 Impatti cumulativi: Si rileva che attualmente nell'areale in cui ricade il progetto di cui trattasi (buffer di 10/15 km), ed in particolare nelle aree limitrofe alla Zona industriale di Porto Torres, sono presenti numerosi impianti FER, alcuni installati e funzionanti, altri autorizzati e di prossima installazione. Inoltre, nell'ultimo anno, nella stessa area sono state attivate numerose procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per impianti Fotovoltaici, agrofotovoltaici e impianti eolici, ancora in fase istruttoria. A tal proposito sarebbe opportuna un'attenta valutazione relativa degli impatti cumulativi in relazione alla sottrazione di suolo agricolo e all'impatto paesaggistico prodotto da una così elevata concentrazione di impianti in un'area sostanzialmente limitata. Ciò in considerazione anche della vocazionalità agricola delle aree interessate e della vicinanza al Sito di interesse Nazionale di Porto Torres che di per sé costituisce un importante*

fonte di pressione.”, nonostante tale considerazione, il richiedente non ha prodotto un'analisi dettagliata dell'impatto cumulativo delle opere in argomento con i numerosi altri impianti previsti nello stesso ambito (di seguito elencati) ma ha considerato solo gli impianti previsti alla data di presentazione della domanda e non delle integrazioni, a parere di questa soprintendenza il fattore cumulativo dei vari progetti, secondo i principi della covisibilità e intervisibilità, determina un effetto moltiplicativo degli impatti gravanti sull'area creando un effetto estremamente invasivo nella percezione del paesaggio a detrimento di quei valori d'insieme da preservare, salvaguardare e valorizzare, tali aree andrebbero sottoposte ad attente azioni di recupero nelle porzioni compromesse. Si sta assistendo invece al progressivo impoverimento dei paesaggi rurali storici e allo svilimento delle caratteristiche del paesaggio storico-culturale, ai quali si sostituirebbe progressivamente una estensione omogenea di elementi tecnologici senza soluzione di continuità, che renderebbe nulle e insignificanti le stesse norme di tutela paesaggistica, che qui dovrebbero essere applicate, e il Piano Paesaggistico ora vigente.



B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Si rileva che, nel corso degli ultimi mesi, sono pervenute numerose istanze relative alla realizzazione nel contesto di riferimento di centrali fotovoltaiche ed eoliche di grandi dimensioni, attualmente in corso di istruttoria di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, presso il M.A.S.E., o sottoposte a Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e della Delib. G. R. n. 11/75 del 2021. Alcune di queste, di seguito elencate, risultano limitrofe rispetto all'impianto agrivoltaico in progetto: ID VIP 9312, ID VIP 7394, ID VIP 10189, ID VIP 8959, ID VIP 7759, ID VIP 10380, ID VIP 10542, ID VIP 10640, ID VIP 10388.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, non è pienamente conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 e non può considerarsi sufficiente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto; è trascurata, infatti, l'incidenza che può avere sul contesto la prevista installazione di numerosi volumi prefabbricati del tutto privi di qualità architettonica e non adeguati per materiali e tipologia alle caratteristiche dell'ambito interessato e alle NTA del PPR (Art. 83 Prescrizioni, comma 1, lett. d "i materiali e i caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade, con particolare riguardo alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura"), e tali volumi sono assenti nelle simulazioni *post operam* prodotte. Non viene dato conto inoltre delle criticità sopra esposte che, ad avviso della scrivente Soprintendenza, decretano l'illegittimità del progetto rispetto alle norme del PPR (incompatibilità con le prescrizioni di cui all'art. 29 e 23 delle NTA e art. 20 "Fascia Costiera"). Sotto il profilo del merito non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra attualmente oggetto di numerosissimi interventi analoghi a quello in esame e risultano non inseriti tutti i fotoinserti da e verso i beni tutelati; non è stato pertanto possibile valutare il reale impatto cumulativo delle opere proposte. In considerazione delle problematiche sopra evidenziate, già chiaramente desumibili dagli elaborati prodotti, dai dati in possesso di questo Ufficio e sulla base della conoscenza dei luoghi, non si ritiene tuttavia necessario richiedere integrazioni documentali.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

La documentazione di progetto risulta non esaustiva ai fini dell'illustrazione completa delle opere sottoposte a procedura di VIA. In particolare si rilevano carenze riguardo:

- fotoinserti delle opere da e verso i beni archeologici più prossimi e dai principali punti di belvedere dell'area di notevole interesse pubblico "Argentiera, Porto Ferro e Stintino";
- simulazioni fotografiche di tutte le aree di intervento, comprensive di tutte le opere previste (cabine, recinzioni, palificazioni per gli impianti, ecc.) dai beni paesaggistici e culturali o verso i beni stessi e dai punti di visuale pubblica in posizioni rilevate, riferite all'impatto cumulativo con altri impianti esistenti o in procedura di approvazione;
- individuazione e illustrazione, comprensiva di documentazione fotografica, di tutti i tratti di muri a secco da rimuovere o comunque interessati dalle opere in progetto (sovrapposizione di recinzioni, ecc.), con eventuale illustrazione delle modalità di rimozione e messa in sicurezza dei tratti da conservare;
- Shape files di progetto



Nonostante la carenza sopra indicata può essere espresso il parere endoprocedimentale di competenza sulla base della conoscenza diretta dei luoghi.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

I responsabili dell'istruttoria

Per la tutela del patrimonio archeologico

Dott. Gianluigi Marras

Per la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico

Arch. Sergio Cappai

Arch. Francesca Frassetto

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 8106] PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) – Progetto dell'impianto
a-fotovoltaico "PORTO TORRES 1" da 59.276,55 kWp (40.000 Kw in immissione) e relative opere
connesse ed infrastrutturali indispensabili – PROGETTO DEFINITIVO.**
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: HWF S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito al contributo istruttorio di questo servizio reso con nota prot. n. 4339 del 10/10/2022, a riscontro delle note di codesto Ufficio prot. n. 9405 del 29/05/2023 e prot. n. 718 del 08/01/2024, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 5180 del 02/04/2024, a seguito di disamina della documentazione progettuale integrativa sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, considerato che nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente vicine non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del *Codice*, non si ravvisano competenze di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da
Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT



*Ministero della cultura**Alla* Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*Oggetto:***[ID_VIP: 8106] – PORTO TORRES e SASSARI (SS)**

Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Porto Torres 1" ed opere connesse da 59.276,55 kWp.

Procedura riferita all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006. Richiesta valutazioni post integrazioni

Proponente: HWF S.r.l.

Richiesta di parere e contributi: prot. SS-PNRR n. 9405 del 29.05.2023, 718 del 08.01.2014, 4262 del 06.02.2024, 7385 del 04.03.2024 e 8229 dell'11.03.2024

Pareri endoprocedimentali: SABAP-SS prot. 5180 del 02.04.2024 (ns. prot. 10150 del 03.04.2024)

Contributo istruttorio

In riferimento all'oggetto e a riscontro delle note inviate da codesta Soprintendenza Speciale, esaminati la documentazione progettuale ed il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza competente a seguito del ricevimento delle integrazioni richieste, si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO che nella zona oggetto dell'intervento sono presenti numerose aree sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica meglio descritte nella nota della Soprintendenza, in cui si dichiara altresì che non è stato possibile «verificare puntualmente ed esaurientemente l'esistenza dei beni» tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 in tutti i territori ricompresi nel buffer di 500 m;

CONSIDERATO che, sebbene secondo il professionista incaricato le ricognizioni non avrebbero evidenziato «incisive evidenze oggettive», l'area interessata dall'impianto si inserisce in un ambito intensamente antropizzato già in antico e pertanto il livello del rischio archeologico va elevato a medio-alto anche in considerazione dei notevoli lavori di scavo e sbancamento previsti;

CONSIDERATO che il gran numero di siti in buona misura riportati nella relazione archeologica allegata al progetto, cui si devono aggiungere quelli sepolti, ovvero non ancora conosciuti, consente già di percepire il forte impatto che l'impianto di progetto produrrebbe sul patrimonio archeologico locale;

si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Amalia Faustoferrì

(tel. 06/67234667 – amalia.faustoferrì@cultura.gov.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II

arch. Laura MORO

moro laura

Ministero della Cultura

12.04.2024 11:41:52

GMT+01:00



SERVIZIO II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723 4622/4720

PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.itPEO: dg-abap.servizio2@cultura.gov.it